

TRIBUNALE CALTANISSETTA



CARTA DEI SERVIZI



Unione Europea
Fondo Sociale Europeo



Ministero della Giustizia



Regione Siciliana



Fondo Sociale Europeo



SICILIA
FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013

TRIBUNALE
CALTANISSETTA

CARTA DEI SERVIZI

La presente Carta dei Servizi è stata stampata nel giugno 2014.

INDICE

1. INTRODUZIONE	9
1.1 COS'È E A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI	9
1.2 COM'È STRUTTURATA LA CARTA DEI SERVIZI	10
2. IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA	12
2.1 FUNZIONI	12
2.2 ORGANIZZAZIONE	12
2.3 DOVE SI TROVA	13
3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE	14
3.1 FAMIGLIA	14
3.1.1 Separazione consensuale	14
3.1.2 Divorzio congiunto	15
3.1.3 La modifica delle condizioni di separazione o di divorzio	18
3.1.4 Separazione Giudiziale	19
3.1.5 Provvedimenti relativi al mantenimento dei figli	20
3.1.6 Autorizzazione ad atti relativi a beni della comunione legale tra coniugi	21
3.1.7 Adozione di persona maggiorenne	23
3.1.8 Legittimazione dei figli	25
3.1.9 Ordine di protezione contro gli abusi familiari	27
3.2 PERSONE E DIRITTI	28
3.2.1 Tutela Giudiziale	28
3.2.2 Tutela dei minori	30
3.2.3 Tutela legale	31
3.2.4 Curatele	32
3.2.5 Amministrazione di sostegno	33
3.2.6 Nomina curatore speciale per scomparso	34
3.2.7 Interruzione volontaria della gravidanza - Per minori	35
3.2.8 Procedimenti relativi agli atti dello stato civile (rettificazione, correzione e opposizione alla correzione)	36
3.2.9 Rettificazioni in materia di attribuzioni di sesso	37

3.2.10	Autorizzazioni del Giudice Tutelare e del Tribunale relative a persone incapaci di agire	38
3.2.11	Autorizzazioni del Giudice Tutelare relative a minori	40
3.2.12	Autorizzazioni al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio	42
3.2.13	Attestazione deposito atti	43
3.2.14	Iscrizione a ruolo	44
3.2.15	Iscrizione a Ruolo Generale Civile - Interdizione e Inabilitazione	45
3.2.16	Atti di notorietà	46
3.2.17	Richiesta copie atti	47
3.2.18	Trattamento Sanitario Obbligatorio - Ricorsi	48
3.2.19	Trapianto di organi tra esseri viventi	49
3.3	EREDITÀ E SUCCESSIONI	50
3.3.1	Apposizione e Rimozione dei sigilli su beni ereditati	50
3.3.2	Inventario per l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario	52
3.3.3	Rinuncia all'eredità	53
3.3.4	Accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario	55
3.3.5	Accettazione/rinuncia della nomina di esecutore testamentario	57
3.3.6	Eredità giacente: nomina del curatore	59
3.3.7	Certificato di eredità	60
3.3.8	Dichiarazione di assenza	61
3.3.9	Dichiarazione di morte presunta	63
3.4	TITOLI DI CREDITO	64
3.4.1	Ammortamento di assegni - Smarriti, sottratti o distrutti	64
3.4.2	Ammortamento della cambiale - Smarrita, sottratta o distrutta	66
3.4.3	Ammortamento buoni fruttiferi e libretti di risparmio - Smarriti, sottratti o distrutti	68
3.4.4	Riabilitazione del protestato	69
3.5	ASSEVERAZIONI	70

3.6	REGISTRO STAMPA	72
3.6.1	Registro periodici	72
3.6.2	Variazione periodici e certificati	73
3.7	FALLIMENTI	75
3.7.1	Istanza di fallimento	75
3.7.2	Domanda di ammissione al passivo	77
3.7.3	Ammissione tardiva dei crediti	78
3.7.4	Concordato preventivo	78
3.7.5	Accordo di ristrutturazione dei debiti	80
3.7.6	Esdebitazione del fallito	81
3.7.7	Certificato di pendenza di procedure concorsuali	82
3.7.8	Certificato di assenza di procedure fallimentari	82
3.8	ESECUZIONI IMMOBILIARI	83
3.8.1	Partecipazione alle Aste Immobiliari	83
3.8.2	Espropriazione di beni immobili	84
3.8.3	Istanza di sospensione concordata (Immobiliare)	86
3.8.4	Conversione del pignoramento (Immobiliare)	87
3.8.5	Intervento dei creditori	88
3.8.6	Istanza di vendita	89
3.8.7	Certificato di assenza o di pendenza di procedure esecutive immobiliari	90
3.9	ESECUZIONI MOBILIARI	91
3.9.1	Espropriazione mobiliare presso il debitore	91
3.9.2	Espropriazione presso terzi	92
3.9.3	Esecuzioni in forma specifica	93
3.9.4	Ricorso per proroga dell'esecuzione di sfratto	94
3.9.5	Procedimento di riscossione speciale	95
3.9.6	Istanza di sospensione concordata (Mobiliare)	96
3.9.7	Conversione degli pignoramento (Mobiliare)	97
3.9.8	Certificato di assenza o di pendenza di procedure esecutive mobiliari	98

3.10 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	99
3.10.1 Patrocinio a spese dello Stato nel processo Civile	99
3.10.2 Patrocinio a spese dello Stato nel processo Penale	101
3.11 ALBO C.T.U. E PERITI	104
3.12 SERVIZI AREA PENALE	105
3.12.1 Oblazione Penale	105
3.12.2 Opposizione al decreto penale di condanna	107
3.12.3 Pagamento del decreto penale	108
3.12.4 Permesso di colloquio con persona detenuta	110
3.12.5 Restituzione corpi di reato	111
3.12.6 Informazioni per il testimone	112
3.12.7 Incidente di esecuzione	114

ALLEGATI

Tabella del Contributo Unificato	116
Tabella dei diritti di copia	119
Elenco delle abbreviazioni	121

1. INTRODUZIONE

La Carta dei Servizi, istituita con il D.L. n. 163/1995, convertito con L. 273/95, nasce quale documento che ogni Ufficio della Pubblica Amministrazione è tenuto a fornire ai propri utenti. La Carta è, infatti, lo strumento fondamentale con il quale si attua il cd. **principio di trasparenza** attraverso l'esplicita dichiarazione dei diritti e dei doveri, sia del personale sia degli utenti. Si ispira agli artt. 3, 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana, che sanciscono e tutelano il rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità, dignità della persona, e che vietano ogni forma di discriminazione basata sul sesso, sull'appartenenza etnica e sulle convenzioni religiose.

È, quindi, un vero e proprio patto tra l'Amministrazione e i Cittadini-utenti, i quali vengono preventivamente informati sugli standard dei servizi offerti, sulle modalità di svolgimento delle prestazioni rese e sui comportamenti adottati dagli operatori.

La Carta dei Servizi, strumento di dialogo, costituisce in definitiva un importante elemento di trasparenza e informazione, sintetica ma completa, per orientare il cittadino-utente nelle numerose attività e nei servizi offerti, al fine di contribuire a creare i presupposti per un rapporto più disteso e più sereno e che favorisca, altresì, la crescita e l'efficienza del servizio Giustizia.

1.1 COS'È E A COSA SERVE LA CARTA DEI SERVIZI

La Carta dei Servizi del Tribunale di Caltanissetta descrive le modalità di erogazione dei servizi del Tribunale di Caltanissetta allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'Ufficio Giudiziario e i propri utenti, mettendo a loro disposizione uno strumento di informazione e di ausilio nei problemi maggiormente ricorrenti e la modulistica necessaria.

La Carta ha quindi lo scopo di fornire supporto all'utente dei servizi del Tribunale consentendogli così di avere informazioni sui servizi e sulle loro modalità di erogazione, senza la necessità di accedere fisicamente al Palazzo di Giustizia.

1.2 COM'È STRUTTURATA LA CARTA DEI SERVIZI

La struttura della Carta dei Servizi è stata concepita per mettere in evidenza non solo i ruoli e le competenze che sono di pertinenza del personale dell'Ufficio Giudiziario, ma anche per dare una visione complessiva, ma pur sempre dettagliata, dei servizi che concretamente il Tribunale di Caltanissetta può offrire agli utenti.

Nella prima parte, vengono spiegati in termini essenziali che cosa è, da chi è composto e quale è il compito del Tribunale di Caltanissetta inteso come istituzione. In questa sezione sono anche riportate alcune notizie più specifiche sul Tribunale di Caltanissetta, ovvero le informazioni sul suo territorio di competenza, sulla sua struttura organizzativa, sugli uffici di cui si compone e sui ruoli e sulle competenze del personale attivo presso lo stesso.

Nella seconda parte vengono invece fornite informazioni sugli orari di apertura e sui servizi erogati al pubblico del Tribunale, con relativa indicazione delle modalità utili per poterne usufruire, della modulistica per presentarne richiesta e degli eventuali costi da sostenere. In particolare, sarà possibile conoscere le diverse tipologie di servizi erogati attraverso l'ausilio di schede informative che presentano una struttura standard per facilitare l'utente nell'ottenimento delle informazioni da lui desiderate.

Ogni scheda riporterà informazioni utili quali:

- **COS'È**
una breve e chiara descrizione del servizio richiesto
- **CHI PUÒ RICHIEDERLO**
gli utenti che possono richiedere il servizio
- **COME SI RICHIEDE E DOCUMENTI NECESSARI**
le procedure da seguire e i documenti richiesti per accedere al servizio
- **DOVE SI RICHIEDE**
l'Ufficio competente: riferimenti telefonici, fax e indirizzo e-mail dei responsabili del servizio
- **TEMPI**
tempistiche relative all'erogazione del servizio
- **COSTI**
gli oneri, se previsti, per usufruire del servizio
- **MODULISTICA**
i moduli, se previsti, per accedere al servizio

2. IL TRIBUNALE di Caltanissetta

Il Tribunale ordinario è l'organo giurisdizionale competente in primo grado per le cause civili e penali per le materie stabilite dalla legge e in secondo grado per le cause definite dal Giudice di Pace. La sua competenza è limitata a una circoscrizione territoriale denominata Circondario.

Il Tribunale può decidere in composizione monocratica, ossia come organo costituito da un unico Giudice (Giudice unico) oppure in composizione collegiale, ossia come collegio costituito da tre Giudici (un Presidente e due Giudici a latere).

2.1 FUNZIONI

La funzione giudiziaria in Italia è una delle tre funzioni fondamentali dello Stato, insieme a quella legislativa svolta dal Parlamento e quella esecutiva riservata al Governo.

L'attività svolta nell'ambito della funzione è diretta ad applicare il diritto, ovvero l'insieme di regole che i cittadini debbono osservare, al caso concreto.

Nell'ambito della funzione giurisdizionale ordinaria è possibile distinguere tra le attività in materia:

- civile (volte a regolare le controversie fra privati) - il Tribunale funge da organo giurisdizionale di primo grado per le cause di maggior valore nonché da Giudice di appello rispetto alle sentenze del Giudice di Pace;
- penale (volte a punire gli autori di reati) - giudica in prima istanza i colpevoli di reati non attribuiti alla competenza del Giudice di Pace, oppure rivede in sede d'appello le sentenze del Giudice di Pace.

2.2 ORGANIZZAZIONE

Il Tribunale è organizzato secondo una suddivisione tra area giurisdizionale e area amministrativa. La titolarità e la rappresentanza legale dell'ufficio è attribuita al Presidente del Tribunale, al quale compete tutta l'organizzazione dell'attività giudiziaria e la gestione del personale di magistratura togata e onoraria.

La struttura amministrativa è articolata in tre Aree: Amministrativa/contabile - Civile - Penale. In ciascuna Area sono individuate le Unità operative (U.O.) alla cui direzione sono stati assegnati i direttori amministrativi, collaborati dal

personale con varie qualifiche professionali. Le Unità operative svolgono compiti di documentazione dell'attività giudiziaria, di registrazione e custodia degli atti nonché una serie di numerose altre attribuzioni amministrative e contabili, prevalentemente tese a rendere realizzabile ed efficace sia la funzione giurisdizionale, ossia la funzione propria del Giudice, sia la funzione amministrativa, prettamente rivolta all'utenza interna ed esterna (professionisti e cittadini). La direzione del Tribunale è affidata a un Dirigente amministrativo, appartenente al ruolo dei dirigenti dello Stato, con compiti di gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie e strumentali, responsabile, assieme al Presidente del Tribunale, dell'intero apparato dell'Ufficio Giudiziario.

2.3 DOVE SI TROVA


Tribunale di Caltanissetta

Indirizzo: Via Libertà n. 5 - 93100 - Caltanissetta (CL)

Recapito telefonico: 0934/ 71111 (centralino)

Fax: 0934/ 592941

E-mail: tribunale.caltanissetta@giustizia.it



Le Cancellerie del Tribunale osservano i seguenti orari di apertura:

- lunedì-venerdì dalle 08:30 alle 13:30;
- martedì-giovedì dalle 15:30 alle 17:00.

L'Urp è aperto lunedì-venerdì dalle 9:00 alle 13:30.

3. I SERVIZI del Tribunale

3.1 FAMIGLIA

3.1.1 Separazione consensuale

Cos'è	<p>I coniugi hanno facoltà di richiedere la separazione consensuale quando tra loro vi è completo accordo su tutti gli aspetti personali ed economici che regoleranno la vita loro e dei figli dopo la separazione. In particolare i coniugi possono chiedere, se sono d'accordo:</p> <ul style="list-style-type: none">• di essere autorizzati a vivere separati;• che i figli siano affidati a uno dei due (o a entrambi congiuntamente);• che la casa coniugale sia assegnata a uno dei due anche indipendentemente dai diritti che i coniugi stessi, o terzi, hanno sulla stessa;• di regolare consensualmente ogni rapporto patrimoniale derivante dal matrimonio. <p>Quando vi sono figli minori le condizioni di affidamento devono essere valutate dal Tribunale.</p> <p>Quando intervengono trasferimenti immobiliari l'atto presenta alcune difficoltà di ordine formale. In questo caso occorre che l'atto contenga tutti i dati fiscali e catastali relativi all'immobile perché una volta omologato il verbale non può più essere cambiato.</p> <p>Il ricorso può essere presentato anche da un solo coniuge, ma in tal caso deve essere notificato all'altro coniuge e all'udienza devono comparire entrambi e prestare il consenso alla separazione.</p> <p>Qualora i coniugi non riescano a raggiungere un siffatto accordo, ciascuno di essi potrà promuovere, a mezzo di un legale, un giudizio per separazione giudiziale.</p>
Chi può richiederlo	<p>I coniugi in maniera congiunta, da soli oppure con l'assistenza di un Avvocato difensore, eventualmente anche ciascun coniuge con un proprio difensore.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>È necessario presentare ricorso indirizzato al Presidente del Tribunale di Caltanissetta (ovvero del Tribunale nel cui territorio ha la residenza o il domicilio almeno uno dei coniugi), con le firme di entrambi i coniugi da apporre innanzi al funzionario competente.</p> <p>Il ricorso, su carta semplice, deve riportare le disposizioni destinate a disciplinare i futuri rapporti tra i coniugi (possibilmente seguendo l'ordine sistematico del modello fac-simile che potrà essere ritirato presso l'ufficio), e va presentato alla Cancelleria Sezione Civile del Tribunale di Caltanissetta da entrambi i coniugi muniti di documento d'identità in corso di validità.</p>

	<p>All'udienza di comparizione davanti al Presidente del Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente con un documento d'identità.</p> <p>Documenti da presentare unitamente alla domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estratto di matrimonio, da richiedere nel Comune dove il matrimonio è stato celebrato (esente bollo); • stato di famiglia di entrambi i coniugi (esente bollo); • certificato di residenza di entrambi i coniugi (esente bollo); • dichiarazione dei redditi di entrambi i coniugi (esente bollo); • nota di iscrizione a ruolo. <p>Non è ammessa l'autocertificazione. I certificati devono essere rilasciati dal Comune, in originale, e hanno validità di 6 mesi.</p>
Dove si richiede	<p>Al Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi - Sezione Civile - ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero, o risulti irreperibile, la domanda si propone al Tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente, e, se anche questi è residente all'estero, a qualunque Tribunale della Repubblica.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 43,00 <p>Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali.</p>
Modulistica	<p>I moduli sono reperibili presso l'URP oppure sui siti dell'URP (www.urp.caltanissetta.giustizia.it) e del Tribunale (www.tribunale.caltanissetta.it) nelle apposite Sezioni di Modulistica.</p>

3.1.2 Divorzio congiunto

Cos'è	<p>È la richiesta dei coniugi, già separati, di ottenere, su ricorso congiunto, la pronuncia giudiziale dello scioglimento del matrimonio civile o della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (cioè celebrato con il rito religioso e trascritto). Può essere richiesto trascorsi 3 anni dalla separazione (consensuale o giudiziale). I coniugi devono trovarsi completamente d'accordo riguardo alle condizioni di divorzio. Se tra i due coniugi non sussiste l'accordo, è necessario avviare un divorzio giudiziale. Quando vi sono figli minori le condizioni concordate per il loro affidamento devono essere valutate dal Tribunale.</p>
--------------	---

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | FAMIGLIA

Cos'è	<p>Quando debbono intervenire trasferimenti immobiliari l'atto presenta alcune difficoltà di ordine formale.</p> <p>Sui certificati di stato civile, la certificazione di stato libero segue alla trasmissione della sentenza e alla sua trascrizione quando il Comune nel quale è stato celebrato il matrimonio riceve dal Tribunale la copia integrale della sentenza con l'attestazione del passaggio in giudicato e provvede alla trascrizione sui registri dello stato civile. Il Comune che riceve la sentenza la annota sull'atto di matrimonio e ne dà comunicazione ai comuni di nascita e residenza, se diversi.</p> <p>Se uno dei due coniugi si trova in carcere, può sottoscrivere la domanda e il mandato all'Avvocato con firma autenticata davanti al direttore del carcere. Il giorno dell'udienza il detenuto dovrà essere tradotto per la comparizione, su sua richiesta.</p> <p>È possibile rendere efficace nel territorio nazionale una sentenza di divorzio emessa da un Tribunale di uno Stato estero riguardante un matrimonio celebrato o trascritto in Italia. A tale scopo l'interessato deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile italiano competente una richiesta di trascrizione allegando copia della sentenza tradotta e legalizzata; il cittadino italiano residente all'estero può rivolgersi all'autorità diplomatica italiana che provvederà a inoltrare la documentazione all'Ufficio di Stato Civile.</p>
Chi può richiederlo	I coniugi con ricorso congiunto rappresentati da un Avvocato difensore
Come si richiede e documenti necessari	<p>È necessario presentare la domanda alla sede principale del Tribunale di Caltanissetta, luogo di residenza o domicilio di almeno uno dei coniugi. La richiesta va fatta in carta semplice e presentata alla Cancelleria Sezione Civile del Tribunale di Caltanissetta.</p> <p>La richiesta si propone con un ricorso, che deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'indicazione del Tribunale che deve pronunciarsi;• le generalità dei coniugi;• l'oggetto della domanda;• l'esposizione dei presupposti su cui si fonda la domanda di divorzio;• l'indicazione dell'eventuale esistenza di figli legittimi, legittimati o adottati da entrambi i coniugi durante il matrimonio;• le conclusioni aventi per oggetto la disciplina che dopo la pronuncia di divorzio dovrà regolamentare i futuri rapporti economici tra i divorziandi, i rapporti personali di ciascuno dei genitori con i figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti e il contributo al mantenimento dei figli che avrà da prestare ciascuno dei genitori.

	<p>All'udienza di comparizione davanti al Tribunale i coniugi devono presentarsi personalmente, salvo gravi e comprovati motivi (in questi casi è possibile essere rappresentati da un terzo munito di procura speciale notarile). L'Avvocato può anche esser uno solo per entrambi i coniugi posto, in questo caso, che entrambi i coniugi compaiano personalmente in udienza. Se gli Avvocati sono due, invece, uno dei coniugi può esser rappresentato dal proprio Avvocato in udienza.</p> <p>Documenti da presentare unitamente alla domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia integrale o certificato o estratto dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato il matrimonio (esente bollo); • stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi (esente bollo); • certificato di residenza storico (dalla data di separazione ad oggi) di entrambi i coniugi. Nel caso in cui i coniugi abbiano mantenuto la stessa residenza, occorre produrre (in Comune) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dalla quale risulti la separazione di fatto; • copia conforme del decreto di omologa della separazione consensuale o della sentenza di separazione passata in giudicato, nonché eventuale verbale di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per comprovare il passaggio dei tre anni di vita da separati (esente bollo); • dichiarazione dei redditi (esente bollo); • nota di iscrizione a ruolo. <p>Non sono ammesse autocertificazioni. I certificati hanno validità di 6 mesi.</p>
Dove si richiede	<p>Cancelleria Sezione Civile sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 319-320 Tel: 0934/ 71358 - 0934/ 71444 E-mail: fulvia.micciche@giustizia.it</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 43,00 <p>Tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di divorzio sono esenti da imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali.</p>
Modulistica	<p>Nessuna</p>

3.1.3 La modifica delle condizioni di separazione o di divorzio

Cos'è	È la richiesta di modificare le condizioni stabilite in sede di separazione o divorzio.
Chi può richiederlo	I coniugi congiuntamente o singolarmente, in ogni caso con l'assistenza di un legale.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Il ricorso deve essere presentato con l'assistenza di un legale; se il ricorso viene proposto congiuntamente da entrambi i coniugi, gli stessi dovranno comparire davanti al collegio per confermare la volontà di modificare le condizioni, come richiesto nel ricorso, e il Tribunale, che provvede in camera di consiglio, emetterà il decreto di modifica.</p> <p>Se la modifica delle condizioni viene chiesta da uno solo dei coniugi, il Tribunale fissa udienza di comparizione delle parti concedendo al ricorrente un termine per notificare il ricorso alla controparte.</p> <p>Anche in questo caso, a seguito dell'istruttoria, il Tribunale deciderà in camera di consiglio ed emetterà, se riterrà fondate le richieste, il decreto di modifica.</p> <p>Documenti da presentare unitamente al ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia autentica dell'omologa di separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale o della sentenza giudiziale o consensuale del divorzio (esente bollo); • stato di famiglia e certificato di residenza di entrambi i coniugi (esente bollo); • nota di iscrizione a ruolo.
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it • Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 308-333. Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308

Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00 • Spese per l'assistenza legale <p>Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di modifica della separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali.</p>
Modulistica	Nessuna

3.1.4 Separazione Giudiziale

Cos'è	È una procedura che consente la separazione dei coniugi a richiesta di uno solo di essi.
Chi può richiederlo	Uno dei coniugi chiede (con ricorso) la separazione giudiziale al Presidente del Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio. Per questa pratica è necessario che i coniugi si rivolgano a un Avvocato.
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'atto è introdotto con ricorso.</p> <p>Devono, inoltre, essere allegati al ricorso e alla nota di iscrizione a ruolo i seguenti certificati, tutti da richiedersi in carta semplice (con validità 6 mesi) specificando che sono ad uso separazione legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • estratto dell'atto di matrimonio (da richiedersi nel Comune ove i coniugi hanno contratto matrimonio); • certificati di residenza e di stato di famiglia di entrambi i coniugi (anche cumulativi). <p>Solo al fine di garantire una maggiore accuratezza e precisione del ricorso è consigliabile allegare anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • codici fiscali; • ultime dichiarazioni dei redditi dei coniugi e buste paga relative all'anno in corso; • contratto di mutuo/locazione per l'immobile adibito a residenza familiare; • documenti dei beni immobili di proprietà, singola o comune, delle parti; • estratti dei conti correnti, singoli e co-intestati; • certificazione delle più rilevanti spese sostenute per i figli (retta scolastica, spese mediche, spese sportive/ricreative, ecc.).

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | FAMIGLIA

Dove si richiede	Cancelleria Sezione Civile sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 319-320 Tel: 0934/ 71358 - 0934/ 71444 E-mail: fulvia.micciche@giustizia.it
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00• Spese per l'assistenza legale Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione personale sono esenti da imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali.
Modulistica	Nessuna

3.1.5 Provvedimenti relativi al mantenimento dei figli

Cos'è	<p>Entrambi i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle loro sostanze, anche se non sono uniti in matrimonio. In caso di inadempimento, chiunque vi ha interesse può chiedere al Tribunale di ordinare che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole (quindi ottenere la condanna dell'altro genitore o del terzo suo debitore, es. datore di lavoro).</p> <p>Inoltre il codice prevede che se i genitori non hanno mezzi, sono gli ascendenti (nonni) a dover fornire loro i mezzi necessari al mantenimento dei figli. In caso di inadempimento, quindi, si può chiedere che i nonni vengano condannati a versare ai genitori un assegno di mantenimento per i figli.</p>
Chi può richiederlo	Chiunque vi abbia interesse; quindi anche il genitore nei confronti dell'altro genitore rispetto ai figli naturali. È competente il Tribunale del luogo di residenza del convenuto.
Come si richiede e documenti necessari	L'atto è introdotto con ricorso cui devono essere allegati: <ul style="list-style-type: none">• lo stato di famiglia;• il certificato di residenza del richiedente.

Dove si richiede	<p>Cancelleria Sezione Civile sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 319-320 Tel: 0934/ 71358 - 0934/ 71444 E-mail: fulvia.micciche@giustizia.it</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • Diritti forfettizzati di notifica € 27,00 • Diritti di Copia
Modulistica	<p>Modulistica da richiedere c/o U.R.P. sito al 1° Piano di questo Tribunale</p>

3.1.6 Autorizzazione ad atti relativi a beni della comunione legale tra coniugi

Cos'è	<p>La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia, salvo diversa convenzione.</p> <p>Entrano automaticamente in comunione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio; • gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi ma appartenenti a uno solo di essi anteriormente al matrimonio; • gli acquisti compiuti insieme o separatamente durante il matrimonio ad esclusione dei beni personali. <p>I beni personali sono quelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di cui il coniuge era già titolare prima del matrimonio; • acquistati dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione; • di stretto uso personale; • necessari all'esercizio della professione (tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda in comunione); • ottenuti a titolo di risarcimento; • acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali (o col loro scambio). <p>Per l'amministrazione dei beni della comunione la decisione spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • disgiuntamente a entrambi i coniugi per l'amministrazione ordinaria (atti che riguardano la conservazione del bene e il consumo del reddito che lo stesso dà); • congiuntamente a entrambi i coniugi per l'amministrazione straordinaria e la stipulazione di contratti con cui si concedono o si acquistano diritti personali di godimento.
--------------	--

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | FAMIGLIA

Chi può richiederlo	Uno dei due coniugi qualora manchi il consenso dell'altro, per gli atti di straordinaria amministrazione.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere presentata apposita istanza a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'atto sia necessario per l'interesse della famiglia;• l'atto sia necessario per l'azienda che fa parte della comunione. <p>Gli atti compiuti senza il necessario consenso dell'altro coniuge sono annullabili se riguardano beni immobili o beni per i quali è prevista la pubblicità (ex art. 2683 c.c.). In questo caso per ottenere l'annullamento occorre proporre ricorso entro 1 anno dalla data di conoscenza dell'atto o, comunque, entro 1 anno dalla data di trascrizione.</p> <p>Se gli atti riguardano beni mobili, il coniuge che li ha compiuti deve, su istanza dell'altro coniuge, ricostituire la comunione nello stato in cui era prima del compimento dell'atto: se ciò non fosse possibile, è tenuto al pagamento dell'equivalente in base ai valori correnti all'epoca della ricostituzione della comunione.</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it• Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00• Marca da bollo da € 27,00• Diritti di copia
Modulistica	Modulistica da richiedere c/o U.R.P. sito 1° Piano di questo Tribunale

3.1.7 Adozione di persona maggiorenne

Cos'è	<p>Riguarda l'adozione tra adulti, effettuata a favore di un adottando avente più di 18 anni di età e sufficiente a instaurare, tra l'adottante e l'adottato, un rapporto parificato a quello tra genitori e figli.</p> <p>Con il provvedimento di adozione l'adottato:</p> <ul style="list-style-type: none">• assume il cognome dell'adottante, da anteporre al proprio cognome;• acquista il diritto a succedere all'adottante alla pari dei di lui figli legittimi;• ha il diritto agli alimenti da parte dell'adottante, che li deve prestare con precedenza sui genitori legittimi o naturali dell'adottato;• è anche tenuto a prestare gli alimenti all'adottante. <p>L'adozione ordinaria non muta diritti e doveri dell'adottato verso la famiglia di origine e non produce effetti verso i parenti dell'adottante e verso quelli dell'adottato.</p>
Chi può richiederlo	<p>L'adottante deve aver compiuto 35 anni di età (riducibili a 30, se il Tribunale ravvisa circostanze eccezionali che lo giustificano), e l'adottando deve avere almeno 18 anni meno di lui. Chi adotta non deve avere figli minorenni (siano essi legittimi, legittimati o naturali riconosciuti). In caso di adozione di più di una persona (ad es. fratelli) occorre un'istanza separata per ciascun adottando.</p> <p>È necessaria l'assistenza di un legale.</p> <p>Per l'adozione ordinaria è richiesto:</p> <ul style="list-style-type: none">• il consenso di chi adotta;• il consenso dell'adottando;• l'assenso dei genitori dell'adottando;• l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando, se coniugati e non legalmente separati;• l'assenso dei figli maggiorenni dell'adottante (legittimi, legittimati o naturali riconosciuti). <p>In casi particolari il Tribunale può pronunciare l'adozione anche qualora non sia prestato o non possa essere richiesto l'assenso degli aventi diritto a pronunciarsi.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>Presentando la domanda alla sede principale del Tribunale di Caltanissetta, luogo in cui si trova la residenza dell'adottando e allegando i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• riferiti all'adottante:<ul style="list-style-type: none">- domanda al Presidente del Tribunale;- copia integrale dell'atto di nascita, da richiedere al Comune di nascita;

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | FAMIGLIA

Come si richiede e documenti necessari	<ul style="list-style-type: none">- certificato di residenza (in bollo);- certificato di matrimonio o di stato libero;- stato di famiglia storico (in bollo). <ul style="list-style-type: none">• Riferiti all'adottando:<ul style="list-style-type: none">- copia integrale dell'atto di nascita, da richiedere al Comune di nascita;- certificato di residenza e stato di famiglia (in bollo);- certificato di matrimonio o di stato libero;- certificato di morte dei genitori, se deceduti (nel caso in cui siano vivi, dovranno invece manifestare il loro consenso secondo l'art. 311 c.c.). <p>Trattandosi di procedimento giurisdizionale non è consentito far ricorso all'autocertificazione.</p> <p>I certificati devono essere in originale e hanno validità di 6 mesi.</p> <p>Qualora sia domandata l'adozione di persona maggiorenne avente cittadinanza straniera è raccomandata la produzione del testo delle disposizioni della legislazione vigente nel paese di origine dell'adottando a disciplina dei consensi eventualmente richiesti ai congiunti di costui (disposizioni da presentare possibilmente tradotte in lingua italiana, tedesca, inglese).</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it• Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00• Marca da bollo da € 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica
Modulistica	Modulistica da richiedere c/o U.R.P. sito al 1° Piano di questo Tribunale

3.1.8 Legittimazione dei figli

Cos'è	<p>La legittimazione permette l'attribuzione della qualità di figlio legittimo a colui che è nato fuori del matrimonio.</p> <p>Essa avviene per successivo matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento del Giudice.</p>
Chi può richiederlo	<p>La legittimazione per provvedimento del Giudice può essere chiesta da entrambi i genitori, sia congiuntamente che separatamente, a condizione che essi abbiano compiuto almeno 16 anni di età.</p> <p>Le altre condizioni da soddisfare sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• la legittimazione deve corrispondere agli interessi del figlio;• l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare per susseguente matrimonio da parte di un genitore;• l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato;• il consenso del figlio legittimando se ha compiuto i 16 anni, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore di 16 anni, salvo il caso in cui il figlio sia già stato riconosciuto.
Come si richiede e documenti necessari	<p>La legittimazione per provvedimento del Giudice può essere chiesta da entrambi i genitori, sia congiuntamente che separatamente, a condizione che essi abbiano compiuto almeno 16 anni di età.</p> <p>Le altre condizioni da soddisfare sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• la legittimazione deve corrispondere agli interessi del figlio;• l'impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare per susseguente matrimonio da parte di un genitore;• l'assenso dell'altro coniuge, se il richiedente è unito in matrimonio e non è legalmente separato;• il consenso del figlio legittimando se ha compiuto i 16 anni, o dell'altro genitore o del curatore speciale, se il figlio è minore di 16 anni, salvo il caso in cui il figlio sia già stato riconosciuto. <p>Se il legittimando è minore di 18 anni la competenza spetta al Tribunale dei Minori di Caltanissetta. Se, invece, il legittimando è maggiorenne la competenza spetta al Tribunale Ordinario di Caltanissetta.</p> <p>In quest'ultimo caso la domanda di legittimazione, deve essere sottoscritta dall'interessato o da un suo procuratore speciale e presentata in cancelleria.</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | FAMIGLIA

Come si richiede e documenti necessari	<p>All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti giustificativi:</p> <ul style="list-style-type: none">• copia integrale dell'atto di nascita del genitore legittimante e del figlio legittimando;• stato di famiglia del legittimante;• certificato di stato libero del legittimante o, se questi è sposato, certificato di matrimonio, nonché dichiarazione per atto pubblico da cui risulta l'assenso del coniuge;• se il richiedente è legalmente separato, è necessario allegare il relativo provvedimento di separazione;• certificato di residenza del legittimante;• documenti giustificativi, da cui risulti l'impossibilità o il gravissimo ostacolo alla legittimazione del figlio per susseguente matrimonio. <p>In caso di esito negativo per la richiesta di legittimazione del Tribunale di Caltanissetta può essere presentata una nuova domanda:</p> <ul style="list-style-type: none">• allo stesso Tribunale di Caltanissetta, se esistono nuove prove o si verifica un mutamento della situazione di fatto;• a un altro Tribunale, nel caso in cui il richiedente ha modificato la propria residenza.
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Se il legittimando è minore di 18 anni: al Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta sito in Via Don Giovanni Minzoni, 43 - 93100 Caltanissetta (CL)• Se il legittimando è maggiorenne: alla Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Caltanissetta sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00• Marca da bollo da € 27,00
Modulistica	Modulistica da richiedere c/o U.R.P. sito al 1° Piano di questo Tribunale

3.1.9 Ordine di protezione contro gli abusi familiari

Cos'è	<p>È una misura cautelare che il Giudice può applicare, sia in sede penale (nel corso di indagini penali o di un procedimento penale) che in sede civilistica, a tutela di persone facenti parte della famiglia, se vittime di violenze o abusi comportanti grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà.</p> <p>L'applicazione della misura in sede penale presuppone l'avvio di indagini per delitti corrispondenti (maltrattamento in famiglia, lesioni, violenza sessuale, violenza privata, ecc.), indagini che normalmente dovranno essere precedute da denuncia (o querela) sporta all'autorità competente dalla vittima o da altra persona informata sui fatti.</p> <p>In sede civilistica la misura può essere richiesta dalla vittima, se maggiorenne, nei confronti del coniuge o di un convivente o di altro componente del nucleo familiare adulto, se autore del comportamento pregiudizievole.</p> <p>Con l'ordine di protezione il Giudice:</p> <ul style="list-style-type: none">• impone al responsabile la cessazione della condotta pregiudizievole;• dispone il di lui allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente;• prescrive al responsabile, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante (casa familiare, luogo di lavoro, eventualmente domicilio della famiglia di origine o domicilio di prossimi congiunti, luoghi di istruzione dei figli);• dispone eventualmente l'intervento dei servizi sociali;• prescrive il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi, se per l'assenza dell'allontanato queste sono destinate a rimanere prive dei mezzi di sussistenza. <p>La durata dell'ordine di protezione non può essere superiore a un anno, salvo la proroga, che va richiesta, in caso del perdurare dei gravi motivi, con apposita istanza, da presentarsi prima della scadenza del termine prefissato dal Giudice.</p>
Chi può richiederlo	<p>La domanda può essere presentata dal coniuge, dal convivente o da altro componente maggiorenne del nucleo familiare, anche personalmente, ossia senza l'assistenza di un legale.</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE

Come si richiede e documenti necessari	<p>È necessario presentare l'istanza presso la sede principale del Tribunale di Caltanissetta. Nella richiesta possono essere precisati i singoli interventi di tutela ritenuti necessari o opportuni.</p> <p>Documenti da presentare unitamente alla domanda:</p> <ul style="list-style-type: none">• certificato di residenza e stato di famiglia delle parti (esente bollo);• eventuale certificazione medica o altra documentazione a dimostrazione dei fatti esposti (esente bollo).
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it• Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
Costi	Esente
Modulistica	Modulistica da richiedere c/o U.R.P. sito al 1° Piano di questo Tribunale

3.2 PERSONE E DIRITTI

3.2.1 Tutela Giudiziale

Cos'è	<p>La Tutela Giudiziale è una misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di una persona incapace di provvedere alle proprie necessità per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica.</p> <p>La Tutela Giudiziale viene aperta in seguito a sentenza di interdizione pronunciata da un Tribunale. Dopo l'apertura della tutela viene nominato un tutore, che è la persona che cura l'interdetto, ovvero che lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.</p>
--------------	---

Chi può richiederlo	<p>La Tutela Giudiziale viene aperta d'ufficio dal Giudice Tutelare che riceve la sentenza d'interdizione direttamente dal Tribunale che l'ha emessa.</p> <p>Il ricorso per l'interdizione può essere presentato con l'assistenza di un legale dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal convivente, dal curatore ovvero dal Pubblico Ministero.</p> <p>Il Giudice Tutelare assume le opportune informazioni, nomina il tutore e il protutore e li convoca per il giuramento.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>La Tutela Giudiziale viene aperta d'ufficio</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it • Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02) • Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia) • Imposta di bollo di € 16,00 per i certificati di residenza e di stato di famiglia <p>Le spese da considerare sono quelle legali, a meno che l'istanza venga richiesta dal P.M. o che la parte ricorrente venga ammessa al patrocinio a spese dello Stato.</p>
Modulistica	<p>Modulistica da richiedere c/o U.R.P. sito al 1° Piano di questo Tribunale</p>

3.2.2 Tutela dei minori

Cos'è	<p>Fino all'età di 18 anni, tutte le persone sono rappresentate legalmente dai genitori.</p> <p>Quando un minore non ha genitori, viene aperta la tutela, che è la misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di un minore. Un minore può restare senza genitori, perché questi sono entrambi deceduti, oppure perché a seguito di condanna penale o di un provvedimento del Tribunale per i Minorenni i genitori vengono dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale.</p> <p>Ricevuta la segnalazione, il Giudice Tutelare assume le opportune informazioni e decide chi nominare tutore e protutore, scegliendo tra i parenti del minore.</p>
Chi può richiederlo	<p>La tutela di un minore viene aperta d'ufficio in seguito a segnalazione da parte del Tribunale per i Minorenni o dell'ufficiale di stato civile. Naturalmente anche i parenti del minore possono inviare la segnalazione, comunicando i recapiti dove essere contattati.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>La domanda di apertura della tutela di un minore va presentata direttamente presso la Cancelleria Sezione Civile del Tribunale di Caltanissetta competente per territorio in relazione alla residenza o al domicilio del minore.</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it • Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • Marca da bollo da € 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica
Modulistica	<p>Modulistica da richiedere c/o U.R.P. sito al 1° Piano di questo Tribunale</p>

3.2.3 Tutela legale

Cos'è	<p>La tutela legale è una pena accessoria, che viene inflitta con sentenza penale.</p> <p>Viene aperta in seguito a sentenza penale che dispone la condanna all'interdizione legale. All'interdetto legale viene nominato un tutore, che è la persona che rappresenta il condannato in tutti gli atti civili e ne amministra i beni.</p>
Chi può richiederlo	<p>La tutela legale viene aperta d'ufficio dal Giudice Tutelare che riceve la sentenza direttamente dal Tribunale che l'ha emessa.</p> <p>Il Giudice Tutelare assume le opportune informazioni, nomina il tutore e il protutore e li convoca per il giuramento.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>La tutela legale viene richiesta dalla Procura della Repubblica competente per l'esecuzione della pena.</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it• Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
Costi	<p>Esente da Contributo Unificato</p>
Modulistica	<p>Modulistica da richiedere c/o U.R.P. sito al 1° Piano di questo Tribunale</p>

3.2.4 Curatele

Cos'è	La curatela viene aperta d'ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione pronunciata dal Tribunale. Dopo l'apertura della curatela viene nominato un curatore, che è la persona che assiste l'inabilitato nel compimento di atti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione del Giudice Tutelare.
Chi può richiederlo	La curatela viene aperta d'ufficio in seguito a sentenza di inabilitazione. È possibile far pervenire al Giudice Tutelare una proposta riguardo alla persona da nominare curatore.
Come si richiede e documenti necessari	Il Giudice Tutelare che apre la curatela, convoca d'ufficio la persona che ritiene più idonea per essere nominata curatore, scegliendola innanzitutto fra i parenti dell'inabilitato e tenendo in considerazione le eventuali osservazioni scritte fatte pervenire in cancelleria dai parenti o da chi conosce l'inabilitato. Il curatore viene nominato con decreto del Giudice Tutelare e viene convocato per l'accettazione dell'incarico.
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
Costi	<ul style="list-style-type: none"> Esente da Contributo Unificato Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02) Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile
Modulistica	Modulistica da richiedere c/o U.R.P. sito al 1° Piano di questo Tribunale

3.2.5 Amministrazione di sostegno

Cos'è	L'amministrazione di sostegno è una misura di protezione prevista dalla legge diretta a tutelare gli interessi di una persona incapace di provvedere alle proprie necessità per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica.
Chi può richiederlo	Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, ovvero dal coniuge, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal convivente, dal tutore o curatore ovvero dal Pubblico Ministero o dai responsabili dei servizi sociali e sanitari impegnati nella cura e assistenza della persona bisognosa.
Come si richiede e documenti necessari	Il ricorso deve indicare le generalità del beneficiario, la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell'amministratore di sostegno, il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario. Al ricorso devono sempre essere allegati il certificato di nascita (esente bollo), quello di residenza, lo stato di famiglia attuale e storico della persona nel cui interesse è chiesta la nomina dell'amministratore di sostegno. Per questo tipo di procedimento non è richiesta l'assistenza di un legale, tranne vi siano conflittualità tra le parti interessate.
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it • Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 093/4 71279 - 0934/ 71308
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • È invece soggetto al pagamento: <ul style="list-style-type: none"> – della marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02); – dei diritti di copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Modulistica	Modulistica da richiedere c/o U.R.P. sito al primo piano di questo Tribunale

3.2.6 Nomina curatore speciale per scomparso

<p>Cos'è</p>	<p>Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può nominare un curatore speciale per la cura degli adempimenti urgenti, il quale ha la rappresentanza dello scomparso sia in giudizio che negoziale (prevalentemente per atti di natura conservativa) e può dare i provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio.</p> <p>Ciò avviene salvo che la persona avesse un legale rappresentante o un procuratore, cioè un rappresentante volontario. Tale nomina non incide sullo status personale dello scomparso o sulla sua capacità o sulla generalità dei rapporti (come invece accade per l'assenza o la morte presunta).</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>La domanda si propone con ricorso da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presunti successori legittimi; • P.M.; • tutti coloro che abbiano un interesse (attuale, non potenziale) che produca "nella loro sfera giuridica effetti diretti o indiretti".
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Nel ricorso devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dello scomparso e gli atti da compiere.</p> <p>Occorre allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • atto di nascita; • certificato di residenza; • notizie che dimostrano la scomparsa (es. giornali).
<p>Dove si richiede</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it • Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
<p>Costi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Diritti forfettizzati di notifica di € 27,00 • Contributo Unificato di € 98,00 • Diritti di Copia
<p>Modulistica</p>	<p>Modulistica da richiedere c/o U.R.P. sito al 1° Piano di questo Tribunale</p>

3.2.7 Interruzione volontaria della gravidanza - Per minori

Cos'è	<p>La minorenni che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni, deve avere l'assenso dei genitori o di chi esercita la tutela. In caso diverso, può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere autonomamente l'interruzione della gravidanza se:</p> <ul style="list-style-type: none">• se è inopportuno consultare le persone predette;• se queste rifiutano il consenso• se esprimono pareri difformi.
Chi può richiederlo	<ul style="list-style-type: none">• La donna minore di età (inferiore di anni 18) <p>La richiesta viene redatta dal consultorio o dal medico. È competente il Giudice Tutelare del Tribunale del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>La donna viene autorizzata a interrompere la gravidanza, dopo essere stata sentita dal Giudice Tutelare, il quale interviene su impulso della struttura sanitaria, del consultorio o del medico di fiducia. Il provvedimento del Giudice Tutelare non è soggetto a reclamo.</p> <p>Occorre allegare:</p> <ul style="list-style-type: none">• certificazione medica dove risultino le settimane di gravidanza;• documento di riconoscimento della minore;• relazione del servizio pubblico o del medico.
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it• Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
Costi	Esente da Contributo Unificato
Modulistica	Nessuna

3.2.8 Procedimenti relativi agli atti dello stato civile (rettifica, correzione e opposizione alla correzione)

<p>Cos'è</p>	<p>Un cittadino può ottenere la correzione di un errore contenuto in un atto di stato civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte) che lo riguarda personalmente o che riguarda un suo familiare.</p> <p>Per un mero errore materiale di scrittura può presentare un'istanza allo stesso Ufficio di Stato Civile che provvederà direttamente alla correzione. Se invece si tratta di errore di diversa natura, l'interessato deve rivolgersi al Tribunale nella cui circoscrizione si trova l'Ufficio di Stato Civile depositario dell'atto da rettificare.</p> <p>In particolare il cittadino può presentare ricorso per richiedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rettifica di un atto dello stato civile; • la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito; • la formazione di un atto omesso; • la cancellazione di un atto indebitamente registrato.
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Chi deve correggere o opporsi alla correzione degli atti dello stato civile</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>L'interessato deve presentare ricorso al Tribunale specificando l'errore, spiegando in che senso questo debba essere corretto e allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nota di iscrizione a ruolo; • la copia autentica dell'atto di cui si chiede la correzione (esente bollo); • l'eventuale documentazione a giustificazione della correzione richiesta. <p>Il Tribunale, sentito il Pubblico Ministero, provvederà in camera di consiglio con decreto motivato. I decreti di correzione sono trasmessi d'ufficio all'ufficiale dello Stato Civile per le successive annotazioni.</p>
<p>Dove si richiede</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it • Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308

Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00 • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Diritti di Copia
Modulistica	Nessuna

3.2.9 Rettificazioni in materia di attribuzioni di sesso

Cos'è	È il riconoscimento, tramite sentenza del Tribunale, di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei caratteri sessuali di un individuo.
Chi può richiederlo	Chi vuole ottenere l'attribuzione di un sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modifiche dei propri caratteri sessuali.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Con Ricorso al Tribunale di Caltanissetta, ove deve aver luogo la residenza di chi ne fa richiesta. Il ricorso va notificato al coniuge e ai figli.</p> <p>La sentenza provoca lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso. In seguito, il Tribunale ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune in cui fu compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro.</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it • Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00 • Marca da bollo da €27,00 • Diritti di Copia
Modulistica	Nessuna

3.2.10 Autorizzazioni del Giudice Tutelare e del Tribunale relative a persone incapaci di agire

<p>Cos'è</p>	<p>Il tutore (o il curatore o l'amministratore di sostegno) deve chiedere l'autorizzazione al Giudice Tutelare per tutti gli atti di straordinaria amministrazione da compiere, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'accettazione o la rinuncia all'eredità; • l'accettazione di donazioni; • la stipula di contratti di locazione di immobili di durata superiore ai nove anni; • la promozione di giudizi; • la riscossione di capitali; • l'attuazione di investimenti finanziari. <p>È invece necessaria l'autorizzazione del Tribunale in composizione collegiale (sede di Bolzano) per alcuni particolari atti di straordinaria amministrazione, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vendite; • costituire pegni o ipoteche; • procedere a divisioni; • transazioni.
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Il tutore (o il curatore o l'amministratore di sostegno), eventualmente con l'assistenza di un Avvocato in relazione alla complessità dell'atto di straordinaria amministrazione da compiere.</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>I ricorsi ex artt. 372, 373 e 374 c.c. (autorizzazioni del Giudice Tutelare) e i ricorsi ex art. 375 c.c. (autorizzazione del Tribunale) devono essere presentati presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Caltanissetta presso il quale risulta aperta la tutela (o la curatela o l'amministrazione di sostegno).</p> <p>Il richiedente deve presentare presso la Cancelleria del Giudice Tutelare un ricorso debitamente compilato e motivato, corredato della necessaria documentazione giustificativa (ad es. l'offerta della banca relativa all'investimento proposto, la bozza del contratto da stipulare, i preventivi della spesa da autorizzare, ecc.).</p>

<p>Dove si richiede</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it • Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
<p>Costi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • È invece soggetto al pagamento: <ul style="list-style-type: none"> – della marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02); – dei Diritti di Copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia).
<p>Modulistica</p>	<p>I moduli sono reperibili presso l'URP oppure sui siti dell'URP (www.urp.caltanissetta.giustizia.it) e del Tribunale (www.tribunale.caltanissetta.it) nelle apposite Sezioni di Modulistica.</p>

3.2.11 Autorizzazioni del Giudice Tutelare relative a minori

<p>Cos'è</p>	<p>I genitori di un minore congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità, rappresentano i figli nati e nati in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni.</p> <p>È necessaria la preventiva autorizzazione del Giudice Tutelare per tutti gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, come per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte; • accettare o rinunciare a eredità o legati; • accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultra-novennali. <p>In riferimento alle istanze depositate presso la Cancelleria di questo Ufficio aventi ad oggetto l'autorizzazione, da parte dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a riscuotere i ratei mensili di indennità di frequenza e di indennità di accompagnamento spettanti ai figli minori disabili nonché le eventuali somme arretrate, si segnala che non è soggetta ad autorizzazione del Giudice Tutelare la riscossione di somme a scadenza periodica, non costituenti provento di lavoro del minore quali, appunto, l'indennità di frequenza o l'indennità di accompagnamento.</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>I genitori del minore congiuntamente o chi esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale.</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Il ricorso deve essere presentato presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Caltanissetta competente per territorio in relazione alla residenza del minore.</p> <p>Il richiedente deve presentare presso la Cancelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un ricorso debitamente compilato e motivato; • la nota di iscrizione a ruolo; • la necessaria documentazione giustificativa (ad. es. l'offerta della banca relativa all'investimento proposto, la bozza del contratto da stipulare, ecc.). <p>I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la patria potestà, possono presentare le seguenti istanze al Giudice Tutelare: Istanza generica, Istanza di rinuncia, Istanza di accettazione beneficiata, Istanza di transazione per il risarcimento danni.</p> <p>Documenti da allegare a seconda dei casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione sulla somma da riscuotere e/o originale dell'atto di quietanza;

	<ul style="list-style-type: none"> • documentazione delle spese sostenute ed eventualmente da sostenere; • eventuale testamento; • documentazione sulla passività dell'eredità; • perizia asseverata con materiale fotografico descrittivo dell'immobile da vendere o da acquistare; • atti di causa; • valutazione dell'impresa.
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it • Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • È invece soggetto al pagamento: <ul style="list-style-type: none"> – della marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02); – dei Diritti di Copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Modulistica	<p>I moduli sono reperibili presso l'URP oppure sui siti dell'URP (www.urp.caltanissetta.giustizia.it) e del Tribunale (www.tribunale.caltanissetta.it) nelle apposite Sezioni di Modulistica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione a rinunciare all'eredità nell'interesse del minore • Autorizzazione a transazione e riscossione somme per minore (infer. €. 40.000) • Autorizzazione a transazione e riscossione somme per minore (super. €. 40.000) • Autorizzazione a vendere beni immobili nell'interesse del minore • Autorizzazione acquisto beni immobili per minori • Autorizzazione ad accettare donazione di beni immobili nell'interesse del minore • Ricorso per autorizzazione all'apertura di conto corrente nell'interesse del minore

3.2.12 Autorizzazioni al rilascio del passaporto o di documento valido per l'espatrio

<p>Cos'è</p>	<p>È la richiesta di autorizzazione del Giudice Tutelare per il rilascio/rinnovo del passaporto (o di carta d'identità valida per l'espatrio), necessaria quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il passaporto serve a un minore, ma non c'è l'assenso di entrambi i genitori; • il passaporto serve a un genitore con figli minorenni, ma non c'è l'assenso dell'altro genitore (sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale); • il passaporto serve a una persona sottoposta a potestà tutoria, ma non c'è l'assenso di chi esercita tale potestà.
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>Il genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore; la persona sottoposta a potestà tutoria e che manca dell'assenso di chi esercita tale potestà.</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Deve essere presentata istanza indirizzata al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore (l'autorità consolare del paese di residenza, se residente all'estero), redatta in carta libera e contenente la descrizione delle motivazioni per cui non è possibile ottenere l'assenso. Bisogna, inoltre, allegare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il verbale di separazione o la sentenza di divorzio; • ogni documentazione da cui risulti l'impossibilità di acquisire il consenso (es. certificato irreperibilità). <p>Il Giudice Tutelare, a seconda dei casi, valuterà la necessità di convocare le parti oppure provvederà con decreto sulla base di quanto dichiarato nel ricorso.</p>
<p>Dove si richiede</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it • Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308

Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Anticipazioni per spese di notifica € 27,00 • Contributo Unificato di € 98,00 • Diritti di Copia
Modulistica	<p>I moduli sono reperibili presso l'URP oppure sui siti dell'URP (www.urp.caltanissetta.giustizia.it) e del Tribunale (www.tribunale.caltanissetta.it) nelle apposite Sezioni di Modulistica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione rilascio passaporto minori

3.2.13 Attestazione deposito atti

Cos'è	<p>Chi deposita un atto o un qualsiasi documento in cancelleria può richiedere che venga apposto un timbro di avvenuto deposito, anche in calce a una copia dello stesso atto depositato.</p> <p>L'apposizione del timbro “depositato” sulla copia degli atti comporta il pagamento di diritti di cancelleria. Senza pagamento di diritti è possibile ottenere dalla cancelleria, sulla copia degli atti depositati, un timbro a data. In caso di smarrimento dell'atto depositato o di contestazioni, la cancelleria, dietro esibizione della copia dell'atto depositato sulla quale è stato apposto il suddetto timbro, rilascerà, a richiesta, certificato attestante il deposito dell'atto in tale data.</p>
Chi può richiederlo	L'interessato o un suo delegato
Come si richiede e documenti necessari	L'interessato deve richiedere il servizio in cancelleria al momento del deposito dell'atto.
Dove si richiede	Cancelleria Competente
Costi	Marca da bollo da € 3,68 per diritti di cancelleria
Modulistica	Nessuna

3.2.14 Iscrizione a ruolo

<p>Cos'è</p>	<p>Nel processo civile, l'atto introduttivo del processo di cognizione è la citazione, vale a dire l'invito a comparire che l'attore deve notificare al convenuto per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, unitamente alla sommaria esposizione della domanda. Con tale atto, tuttavia, il Giudice non è ancora investito della causa e non conosce nulla della lite.</p> <p>Per l'iscrizione a ruolo occorre che la parte che si costituisce in giudizio per prima depositi nella cancelleria, unitamente al proprio fascicolo, la nota di iscrizione a ruolo, cioè un'istanza, rivolta al cancelliere, di iscrivere la causa nel ruolo generale. Il ruolo generale è il registro di tutti i processi pendenti davanti a quel determinato Giudice. Al momento dell'iscrizione viene assegnato un numero di ruolo univoco che contraddistinguerà il procedimento sino alla fine dello stesso.</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<p>La parte che propone l'azione o il suo Avvocato. Può essere anche richiesta d'ufficio.</p>
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Devono essere depositati in cancelleria la nota di iscrizione a ruolo e il fascicolo di parte. La nota di iscrizione a ruolo deve contenere l'indicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle parti, loro generalità e codice fiscale; • del Procuratore che si costituisce e relativo codice fiscale; • dell'oggetto della domanda; • della data di notificazione della citazione; • della data fissata per la prima udienza di comparizione delle parti. <p>Sulla nota di iscrizione a ruolo le parti dovranno apporre la ricevuta di versamento del Contributo Unificato comprovante l'avvenuto pagamento e il relativo importo. Con l'atto di costituzione in giudizio le parti (attore e convenuto) si presentano formalmente all'Ufficio Giudiziario, depositando il proprio fascicolo. Il fascicolo dell'attore deve contenere: l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Il fascicolo del convenuto, divenuto parte del processo con la notifica della citazione, deve contenere: la copia della citazione, i documenti da esibire e la comparsa di risposta. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 13 febbraio 2001 prevede che la nota di iscrizione a ruolo possa essere trasmessa per via telematica come documento informatico, sottoscritto con firma digitale del difensore.</p>
<p>Dove si richiede</p>	<p>Cancelleria Sezione Civile sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 319-320 Tel: 0934/ 71358 - 0934/ 71444 E-mail: fulvia.micciche@giustizia.it</p>

Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di importo variabile a secondo della materia e del valore del procedimento (vd. Tabella Contributo Unificato) • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
Modulistica	I moduli sono reperibili presso l'URP oppure sui siti dell'URP (www.urp.caltanissetta.giustizia.it) e del Tribunale (www.tribunale.caltanissetta.it) nelle apposite Sezioni di Modulistica.

3.2.15 Iscrizione a Ruolo Generale Civile - Interdizione e Inabilitazione

Cos'è	La persona che si trova in condizioni di abituale infermità di mente, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi può essere interdetta quando ciò è necessario per assicurarle adeguata protezione. L'inabilitazione riguarda l'infermo di mente il cui stato non è talmente grave da dar luogo a interdizione. Può essere inabilitato anche colui che, per prodigalità o per abuso di bevande alcoliche o di stupefacenti, espone sé o la sua famiglia a gravi pregiudizi economici. Può essere inabilitato altresì il cieco o sordomuto dalla nascita del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. Di regola il tutore viene scelto nello stesso ambito familiare dell'assistito; infatti, possono essere nominati: il coniuge, purché non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, e comunque il parente entro il quarto grado. In alternativa viene scelto tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.
Chi può richiederlo	Può essere richiesta dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo, dal tutore o curatore o dal Pubblico Ministero.
Come si richiede e documenti necessari	Iscrizione a ruolo con obbligatoria presenza del legale, occorre allegare estratto dell'atto di nascita, certificato di residenza e la documentazione medica disponibile.
Dove si richiede	Cancelleria Sezione Civile sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 319-320 Tel: 0934/ 71358 - 0934/ 71444 E-mail: fulvia.micciche@giustizia.it
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • Soggetto al pagamento di € 27,00 per diritti forfettizzati di notifica
Modulistica	Nessuna

3.2.16 Atti di notorietà

Cos'è	Il pubblico ufficiale redige questo tipo di atti affinché alcune persone dichiarino l'esistenza di fatti che conoscono personalmente. L'atto di notorietà o attestazione giurata consiste quindi nella dichiarazione fatta dinanzi a un pubblico ufficiale e sotto giuramento, da persone (chiunque abbia un interesse all'atto, indipendentemente dalla residenza, nel caso di successione può presentarsi un solo parente) che attestano fatti di cui sono a conoscenza e che sono pubblicamente conosciuti. Gli atti notori possono riguardare tutti i fatti ai quali la legge attribuisce effetti giuridici e tutte quelle attestazioni che non siano in contrasto con la legge.
Chi può richiederlo	Quando la legge lo richiede, chiunque sia interessato alla produzione dell'atto. Quando la Pubblica Amministrazione necessita dello stesso tipo di atto, può produrre una semplice dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Nel caso di successione può essere richiesto anche da un solo erede.
Come si richiede e documenti necessari	È necessario che due testimoni maggiorenni non parenti del dichiarante, muniti di documento d'identità, testimonino di essere a conoscenza di taluni fatti riguardanti l'interessato, il quale dev'essere presente alla testimonianza e dotato a sua volta di documento d'identità.
Dove si richiede	Cancelleria Sezione Volontaria Giurisdizione
Costi	Per redazione del verbale: <ul style="list-style-type: none"> • marca da bollo da € 16,00. Per ogni richiesta, senza urgenza: <ul style="list-style-type: none"> • marca da bollo da € 16,00; • marca da bollo da € 11,06. Per ogni richiesta, con urgenza: <ul style="list-style-type: none"> • marca da bollo da € 16,00; • marca da bollo da € 33,18.
Modulistica	Nessuna

3.2.17 Richiesta copie atti

Cos'è	<p>Si possono richiedere le copie di qualsiasi atto, sentenza, decreto ingiuntivo, documento o provvedimento depositato presso il Tribunale.</p> <p>Le copie possono essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• semplici - servono al solo fine di conoscere il contenuto dell'atto e non hanno valore legale perché mancano della certificazione di conformità all'originale apposta dalla cancelleria;• autentiche - servono per procedere alla notificazione degli atti e provvedimenti o per utilizzarli in altri procedimenti o presso altre amministrazioni pubbliche e hanno lo stesso valore legale dell'atto o provvedimento originale;• esecutive - servono per procedere all'esecuzione forzata di un provvedimento.
Chi può richiederlo	<p>Le parti e i loro difensori e, più in generale, chiunque abbia un interesse tutelato dalla legge.</p> <p>Le copie in forma esecutiva possono essere richieste solo dalla parte a cui favore è stato pronunciato il provvedimento o dai suoi successori. Alla stessa parte non può essere rilasciata più di una copia in forma esecutiva dello stesso atto. Ulteriori copie possono essere richieste, in caso di necessità, dalla parte interessata al Presidente della Sezione cui appartiene il Giudice che ha pronunciato il provvedimento.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere presentata l'istanza in cancelleria, specificando il tipo di atto e di copia richiesta. In caso di sentenze devono essere indicati anche: anno, numero di sentenza e numero di RG.</p>
Dove si richiede	<p>Cancelleria Competente</p>
Costi	<p>Marche da bollo di importo variabile a seconda del numero delle pagine dell'atto, dell'urgenza, del supporto, dell'attestazione di conformità (vd. Tabella dei Diritti di Copia).</p>
Modulistica	<p>Nessuna</p>

3.2.18 Trattamento Sanitario Obbligatorio - Ricorsi

Cos'è	<p>Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari: nessuno può essere sottoposto a visite mediche o a ricovero ospedaliero contro la sua volontà.</p> <p>Il Trattamento Sanitario Obbligatorio per malattia mentale può avvenire in condizione di degenza ospedaliera solo se esistono alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se l'infermo non voglia sottoporsi volontariamente a tali trattamenti e qualora non vi siano le condizioni che consentano di adottare tempestive e idonee misure straordinarie extra-ospedaliere.</p> <p>Il Trattamento Sanitario Obbligatorio è disposto con provvedimento motivato del Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico, convalidata dalla A.s.l.; entro 48 ore dal ricovero il provvedimento deve essere trasmesso al Giudice Tutelare, il quale nelle 48 ore successive deve provvedere, convalidandolo o non convalidandolo; se il T.S.O. non viene convalidato, il Sindaco deve disporre l'immediata cessazione.</p>
Chi può richiederlo	<p>Contro i T.S.O. qualsiasi persona interessata, congiunto o estraneo, può proporre ricorso, chiedendo al Sindaco la revoca o la modifica del provvedimento.</p> <p>Chi è sottoposto a T.S.O. o chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale competente per territorio contro il provvedimento convalidato dal Giudice Tutelare.</p> <p>Entro 30 giorni (dalla scadenza del termine di 48 ore per la convalida) il Sindaco può proporre ricorso contro la mancata convalida del provvedimento che dispone il T.S.O.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>Il ricorso può essere presentato al Tribunale mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Nel processo davanti al Tribunale le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore e farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato.</p> <p>Il presidente del Tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il T.S.O. e sentito il Pubblico Ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta l'udienza di comparizione.</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it

	<ul style="list-style-type: none"> Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
Costi	<ul style="list-style-type: none"> Contributo Unificato di € 98,00 Diritti forfettizzati di notifica € 27,00. Diritti di Copia <p>Il provvedimento che decide il procedimento non è soggetto registrazione.</p>
Modulistica	Nessuna

3.2.19 Trapianto di organi tra esseri viventi

Cos'è	<p>In generale gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati (art. 5 c.c.). Tuttavia, in alcuni casi la legge consente il trapianto di alcuni organi (rene; fegato, parti di polmone, pancreas e intestino) tra viventi.</p> <p>L'atto di disposizione e destinazione degli organi (da parte di genitori, figli e fratelli maggiorenni al proprio congiunto malato o di altri parenti o di altri donatori estranei se il paziente non ha consanguinei) deve essere trasmesso al Giudice che rilascia il nulla osta all'esecuzione del trapianto. L'atto di donazione deve essere a titolo gratuito, libero, spontaneo e è sempre revocabile.</p> <p>(Legge. 26 giugno 1967, n. 458; Legge 16 dicembre 1999, n. 483; Legge 19 settembre 2012, n. 167).</p>
Chi può richiederlo	Il nullaosta viene rilasciato al donatore
Come si richiede e documenti necessari	<p>La richiesta viene trasmessa al Tribunale del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'istituto autorizzato al trapianto.</p> <p>Il Giudice verifica che il donatore sia:</p> <ul style="list-style-type: none"> maggiorenne; capace di intendere e di volere; a conoscenza dei limiti della terapia del trapianto di organi tra viventi; consapevole delle conseguenze personali che il suo sacrificio comporta; determinato all'atto della donazione liberamente e spontaneamente. <p>Il Giudice accerta, inoltre, l'esistenza del giudizio tecnico favorevole al prelievo e al trapianto dell'organo contenuto nel referto medico collegiale. Il nulla osta all'esecuzione del trapianto viene concesso o rifiutato con decreto motivato (reclamabile).</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE

Dove si richiede	Tribunale del luogo in cui risiede il donatore o ha sede l'istituto autorizzato al trapianto.
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• Esente da marca da bollo per diritti forfettari di notifica
Modulistica	Nessuna

3.3 EREDITÀ E SUCCESSIONI

3.3.1 Apposizione e Rimozione dei sigilli su beni ereditati

Cos'è	<p>L'apposizione dei sigilli è una procedura di natura cautelare e provvisoria, che può essere richiesta, al momento del decesso di una persona, per identificare e conservare i beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell'eventuale futuro riconoscimento e della salvaguardia dell'interesse di tutti coloro che vantano diritti legati all'eredità.</p> <p>I beni dell'asse ereditario possono essere salvaguardati tramite l'apposizione dei sigilli quando:</p> <ul style="list-style-type: none">• restano incustoditi dopo il decesso di una persona;• sono in possesso di persone estranee alla successione o solo di alcuni degli eredi aventi diritto. <p>Successivamente, con la procedura di rimozione vengono tolti i sigilli presenti sui beni ereditati, a patto che siano trascorsi almeno 3 giorni dalla loro apposizione. In casi eccezionali il Giudice può comunque anticipare la rimozione con decreto motivato.</p> <p>È possibile fare opposizione alla rimozione dei sigilli, attraverso un ricorso al Giudice o inserendo una dichiarazione nel processo verbale di apposizione. Il Giudice provvederà con ordinanza non impugnabile.</p>
Chi può richiederlo	<p>L'apposizione può essere richiesta dall'esecutore testamentario, gli eredi, i creditori, chi coabitava col defunto, chi al momento della morte della persona era addetta al suo servizio, dal P.M. (disposta d'ufficio se il coniuge o tutti gli eredi sono assenti dal domicilio, se ci sono tra gli eredi dei minori o degli interdetti privi di tutore; se il defunto rivestiva particolari cariche pubbliche). La rimozione può essere richiesta dagli eredi, dall'esecutore testamentario, dai creditori. Se tra gli eredi figurano incapaci o minori non emancipati, per la rimozione bisognerà aspettare la nomina di un tutore o di un curatore speciale.</p> <p>Per questo servizio non è richiesta l'assistenza di un legale.</p>

<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Deve essere depositata l'istanza presso il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio del defunto, allegando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il certificato di morte in carta libera; • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (fatta in Comune), dalla quale risulti chi sono i chiamati alla successione; • la copia conforme del testamento (se esistente) in bollo. <p>Nei Comuni in cui non ha sede il Tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal Giudice di Pace.</p> <p>Il Tribunale si pronuncia con un decreto che dispone l'apposizione dei sigilli sui beni. All'apposizione dei sigilli procede un funzionario nominato dal Tribunale.</p> <p>Se le porte sono chiuse o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il Giudice può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni.</p> <p>Delle cose che possono deteriorarsi, il Giudice può ordinare con decreto la vendita immediata, incaricando un commissionario. Per la conservazione dei beni sigillati il Giudice nomina un custode.</p> <p>Dopo almeno tre giorni dall'apposizione dei sigilli se ne può richiedere la rimozione. Per il verbale di rimozione dei sigilli e le modalità di presentazione dell'istanza si segue la stessa procedura del verbale di apposizione (stessi documenti da allegare, stesso Tribunale). Dopo la decisione del Giudice, un ufficiale nominato si occuperà della rimozione dei sigilli, a meno che l'inventario non sia necessario (in quel caso a occuparsene sarà il cancelliere del Tribunale, o il cancelliere del Giudice di Pace laddove il Comune in questione non sia sede di Tribunale).</p>
<p>Dove si richiede</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it • Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | EREDITÀ E SUCCESSIONI

Costi	<p>I costi per la domanda di apposizione di sigilli sono gli stessi della domanda di rimozione:</p> <ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00;• marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica;• imposta di registro di € 200,00 per la registrazione, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23. <p>Se, oltre alla rimozione dei sigilli si richiede la redazione dell'inventario la tassa di registrazione € 200,00 è unica (verbale di rimozione e inventario). Compenso per il custode di € 2,58 al giorno per ogni giorno di custodia (tariffa determinata per consuetudine) dalla data di apposizione a quella di rimozione.</p>
Modulistica	Nessuna

3.3.2 Inventario per l'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario

Cos'è	<p>Chi ha diritto alla successione, i creditori e l'esecutore testamentario possono avvalersi della facoltà di fare inventariare i beni del defunto. L'inventario è di regola eseguito da:</p> <ul style="list-style-type: none">• un cancelliere del Tribunale;• un Notaio scelto dal defunto mediante testamento o dal Tribunale. <p>Questi soggetti, una volta nominati, possono procedere a fare l'inventario.</p>
Chi può richiederlo	I creditori, chi ha diritto alla successione o l'esecutore testamentario
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere presentata domanda presso la cancelleria del Tribunale nel cui territorio si è aperta la successione (è avvenuto il decesso). L'istanza deve contenere l'autocertificazione circa l'esistenza di chiamati alla successione che può supplire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve essere corredata:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal certificato di morte in carta semplice;• dalla copia conforme in bollo del testamento, se esistente;• dalla nota di iscrizione a ruolo. <p>Il Tribunale in composizione monocratica provvederà emettendo un decreto per autorizzare all'inventario, che di regola è eseguito da un Notaio scelto dal Tribunale o dal defunto mediante testamento.</p>

Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
Costi	<ul style="list-style-type: none"> Contributo Unificato di € 98,00 Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica Imposta di registro di € 200,00 per la registrazione, da versare presso l'istituto bancario o ufficio postale con Mod. F23 Marche da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate dell'inventario Diritti di Copia <p>A seguito dell'inventario, il Giudice quantifica la parcella del Pubblico Ufficiale che è a carico delle parti.</p>
Modulistica	Nessuna

3.3.3 Rinuncia all'eredità

Cos'è	<p>Chi non intende accettare un'eredità deve fare espressa rinuncia mediante dichiarazione ricevuta da un Notaio o dal cancelliere del Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto). Viene effettuata generalmente quando l'eredità è gravata da debiti per non dovervi risponderne e in tal caso dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva.</p> <p>La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta a condizione o a termine, né può essere limitata solo a una parte dell'eredità stessa.</p>
Chi può richiederlo	<p>Gli eredi, il genitore o il tutore se la rinuncia viene fatta per minori, interdetti e inabilitati: in questo caso è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | EREDITÀ E SUCCESSIONI

Come si richiede e documenti necessari

La rinuncia all'eredità si compie mediante dichiarazione ricevuta da un Notaio oppure dal cancelliere del Tribunale di Caltanissetta, ove si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto).

In questo caso l'interessato deve presentarsi presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:

- certificato di morte (in carta libera);
- documento di identità valido;
- codice fiscale;
- copia autentica dell'eventuale testamento (in bollo);
- copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, se tra i rinuncianti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate.

È possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme).

È inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto cioè venduto o donato nulla di appartenenza del defunto.

Termini per la presentazione:

- se si è in possesso di beni ereditari - tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile);
- se non si è in possesso dei beni ereditari - fino alla prescrizione del diritto (10 anni).

È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l'eredità.

La rinuncia può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un Notaio su tutto il territorio dello Stato. L'appuntamento è fissato entro due settimane dal giorno in cui viene richiesto.

Dove si richiede

- Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133

Tel: 0934/ 71348

E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it

- Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL)

3° Piano - Stanze 308-333

Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308

Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • È invece soggetto pagamento: <ul style="list-style-type: none"> – dell'imposta di bollo pari a € 16,00 (art. 1 D.M. 24 maggio 2005); – dell'imposta di registro pari a € 200,00 (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - T.U. dell'imposta di registro), per ogni rinunziante. – dei Diritti di Copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Modulistica	<p>I moduli sono reperibili presso l'URP oppure sui siti dell'URP (www.urp.caltanissetta.giustizia.it) e del Tribunale (www.tribunale.caltanissetta.it) nelle apposite Sezioni di Modulistica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione a rinunciare per Interdetto • Autorizzazione a Rinunziare all'eredità nell'interesse del minore

3.3.4 Accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario

Cos'è	<p>L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con il beneficio d'inventario.</p> <p>L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario consente di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede, in questo modo l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti.</p> <p>Questa procedura è obbligatoria se l'erede è un minore oppure se è stato interdetto o inabilitato, o se è sottoposto ad amministrazione di sostegno o se si tratta di una persona giuridica.</p> <p>L'accettazione con il beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione ricevuta da un Notaio o dal cancelliere del Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione.</p>
Chi può richiederlo	Il chiamato all'eredità
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario si compie mediante dichiarazione ricevuta da un Notaio oppure dal cancelliere del Tribunale di Caltanissetta, ove si è aperta la successione.</p> <p>La dichiarazione di accettazione con il beneficio d'inventario deve essere preceduta o seguita dall'inventario, per la cui formazione l'interessato dovrà presentare apposita istanza al Tribunale, che provvederà con decreto di designazione del pubblico ufficiale (Notaio o cancelliere).</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | EREDITÀ E SUCCESSIONI

	<p>Se l'erede è in possesso di beni ereditari e intende accettare l'eredità con il beneficio d'inventario, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se l'inventario non è compiuto entro questo termine, l'erede decade dal beneficio e viene considerato erede puro e semplice.</p> <p>Se l'erede non è in possesso di beni ereditari, può fare la dichiarazione di accettare l'eredità con beneficio d'inventario fino a che il diritto di accettare non è prescritto. Una volta fatta la dichiarazione di accettazione con beneficio, l'inventario deve essere redatto entro tre mesi.</p> <p>Se l'interessato non intende presentare la dichiarazione di accettazione con il beneficio d'inventario presso un Notaio, deve presentarsi presso la Cancelleria delle Successioni del Tribunale competente per territorio, previo appuntamento, munito dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• certificato di morte (in carta libera);• documento di identità valido;• codice fiscale;• copia autentica dell'eventuale testamento (in bollo);• copia autentica dell'autorizzazione del Giudice Tutelare, se tra gli accettanti vi sono dei minorenni, persone dichiarate interdette o inabilitate.
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza: 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it• Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanze: 308 -333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• È invece soggetto al pagamento:<ul style="list-style-type: none">– di due marche da bollo da euro 16,00 (art. 1 D.M. 24 maggio 2005) e una marca da bollo da € 7,08;– dei Diritti di Copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia);– di € 294,00 per trascrizione all'Agenzia del Territorio, obbligatoria anche se nella massa ereditaria non vi sono beni immobili versamento da effettuare presso un istituto bancario o postale con F23.

Modulistica	<p>I moduli sono reperibili presso l'URP oppure sui siti dell'URP (www.urp.caltanissetta.giustizia.it) e del Tribunale (www.tribunale.caltanissetta.it) nelle apposite Sezioni di Modulistica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autorizzazione ad accettare eredità con beneficio d'inventario
--------------------	---

3.3.5 Accettazione/rinuncia della nomina di esecutore testamentario

Cos'è	<p>Chi fa testamento può nominare uno o più esecutori testamentari (può essere anche un erede, salvo non sia minore, interdetto o inabilitato), il quale cura che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volontà del defunto.</p> <p>Questo può avvenire per esempio se il testatore non ha fiducia nell'erede, soprattutto quando l'interesse di quest'ultimo è in contrasto con alcune disposizioni del testamento a carattere particolare o per la presenza di contrasti tra gli aventi diritto all'eredità o l'esistenza di obiettive difficoltà nell'esecuzione delle volontà del testatore. L'accettazione o la rinuncia della nomina di esecutore testamentario deve risultare da dichiarazione resa in Tribunale. L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine.</p> <p>Se sono nominati più esecutori testamentari essi devono agire congiuntamente, salvo che il testatore abbia diviso tra loro le attribuzioni, o si tratti di provvedimento urgente per la conservazione di un bene o di un diritto ereditario. Il testatore può autorizzare l'esecutore testamentario a sostituire altri a sé stesso, qualora egli non possa continuare nell'ufficio. L'Autorità giudiziaria, su istanza di qualsiasi interessato, può assegnare all'esecutore un termine per l'accettazione, decorso il quale l'esecutore si considera rinunziante.</p> <p>L'esecutore testamentario deve rendere il conto della sua gestione al termine della stessa, e anche spirato l'anno dalla morte del testatore, se la gestione si prolunga oltre l'anno. Su istanza di ogni interessato, l'Autorità giudiziaria può esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.</p>
Chi può richiederlo	Chi è stato nominato esecutore testamentario
Come si richiede e documenti necessari	<p>La nomina dell'esecutore testamentario può essere fatta solo con l'atto di ultima volontà.</p> <p>L'accettazione e la rinuncia della nomina può essere fatta solo tramite dichiarazione resa presso la cancelleria del Tribunale competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto, previo appuntamento.</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | EREDITÀ E SUCCESSIONI

Come si richiede e documenti necessari	<p>Devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• il certificato di morte in carta libera;• la copia conforme del testamento con gli estremi della registrazione;• il codice fiscale del defunto e dell'esecutore testamentario;• il documento di identità in corso di validità. <p>Nel caso di accettazione, dopo aver reso la dichiarazione davanti al cancelliere, occorre effettuare il versamento di € 200,00 con MOD. F23 per il pagamento dell'imposta di registro. La ricevuta del pagamento dovrà essere consegnata in cancelleria, la quale provvederà subito all'inoltro del relativo fascicolo all'Ufficio del Registro per la registrazione dell'accettazione.</p> <p>Per la rinuncia alla carica di esecutore testamentario non è dovuta la tassa di registrazione.</p> <p>Si può chiedere la copia conforme dell'atto di rinuncia o di accettazione. Nel caso in cui l'accettante non possa provvedere personalmente al ritiro della copia conforme del verbale di accettazione occorre segnalare alla cancelleria il nome della persona delegata.</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it• Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• Marche da bollo da € 16,00 (per la copia dell'atto)• Marche da bollo da € 10,62 per diritti di cancelleria (€ 31,86 per il ritiro urgente)• Diritti di Copia (per le copie dell'atto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)
Modulistica	Nessuna

3.3.6 Eredità giacente: nomina del curatore

Cos'è	Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, il Tribunale del Circondario in cui si è aperta la successione (luogo dell'ultimo domicilio del defunto), su istanza delle persone interessate o anche d'ufficio, nomina un curatore dell'eredità (giacente).
Chi può richiederlo	Chi ha un interesse da far valere
Come si richiede e documenti necessari	La persona interessata deve presentare un ricorso scritto, debitamente compilato e motivato, corredato della necessaria documentazione comprovante quanto dichiarato. Il ricorso va presentato presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione presso il Tribunale di Caltanissetta competente per territorio in relazione all'ultimo domicilio del defunto.
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it• Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze 308-333: Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00• È soggetto inoltre al pagamento delle spese collegate alla pubblicità dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria• È richiesta infine una marca da bollo da € 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica
Modulistica	Nessuna

3.3.7 Certificato di eredità

Cos'è	Il certificato di eredità (o di legato) è un provvedimento che viene emesso dall'Autorità giudiziaria su richiesta degli eredi (o legatari) e costituisce il presupposto necessario per poter intavolare, a nome degli eredi (o legatari), gli immobili caduti in successione.
Chi può richiederlo	Eredi e legatari, nonché i terzi interessati nel caso previsto dall'art. 13-bis R.D. 28 marzo 1929, n. 499.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Il ricorso deve essere presentato presso il Tribunale di Caltanissetta in relazione all'ultimo domicilio del defunto.</p> <p>Se la successione si è aperta al di fuori dei territori soggetti a regime tavolare, diviene competente il Tribunale, ove si trova la maggior parte degli immobili del defunto esistenti nei territori medesimi.</p> <p>Deve essere presentato un ricorso con relativa nota di iscrizione a ruolo presso la Cancelleria Sezione Civile del Tribunale di Caltanissetta, con la firma degli eredi autenticata necessariamente o da un Notaio o da un Avvocato munito di procura alle liti.</p> <p>Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti, che variano a seconda che si tratti di successione legittima o testamentaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • certificato di morte (in carta libera); • copia autentica della denuncia di successione (in bollo); • copia autentica del testamento (in bollo); • stato di famiglia storico del defunto con indicazione della parentela (in bollo); • estratto tavolare dell'immobile (se viene richiesto l'accertamento dell'acquisto di un diritto di abitazione a norma dell'art. 540 c. 2 c.c.); • firma degli eredi autenticata da Notaio o Avvocato munito di procura alle liti.
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it • Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308

Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00 • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02) • Diritti di Copia e di certificato previsti dall'art. 40 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (T.U. in materia di spese di giustizia)
Modulistica	Nessuna

3.3.8 Dichiarazione di assenza

Cos'è	<p>Quando sono trascorsi due anni dal giorno in cui una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, il Tribunale può dichiarare l'assenza dello scomparso. L'effetto è quello di poter aprire gli atti di ultima volontà dello scomparso e immettere gli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti.</p> <p>La sentenza che dichiara l'assenza deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull'originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta la predetta annotazione. Deve inoltre essere annotata in margine all'atto di nascita e trascritta in margine all'atto di matrimonio.</p> <p>Divenuta eseguibile la sentenza, il Tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del Pubblico Ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono.</p> <p>Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia (o i loro rispettivi eredi) possono domandare l'immissione nel possesso temporaneo dei beni, che deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario; la stessa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti dalla legge.</p> <p>È necessario l'intervento di un Avvocato.</p>
--------------	---

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | EREDITÀ E SUCCESSIONI

Chi può richiederlo	I presunti successori legittimi e chiunque creda di avere sui beni dello scomparso diritti che dipendono dalla morte dello stesso. È competente il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso.
Come si richiede e documenti necessari	La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. Occorre allegare: <ul style="list-style-type: none">• atto di nascita;• stato di famiglia;• certificato di irreperibilità dello scomparso.
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it• Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00• Occorre una marca da € 27,00 per i diritti forfettizzati notifica• I costi successivi si riferiscono a: copia autentica della sentenza, spese del legale, pubblicazioni su giornali e G.U.
Modulistica	Modulistica da richiedere c/o U.R.P. sito al 1° Piano di questo Tribunale

3.3.9 Dichiarazione di morte presunta

Cos'è	<p>Quando sono trascorsi dieci anni dal giorno cui risale l'ultima notizia dell'assente, il Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su domanda degli interessati, può dichiarare presunta la morte dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima sua notizia.</p> <p>L'effetto che ne deriva è la libera disponibilità dei beni in capo a coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva dalle obbligazioni; il coniuge può contrarre nuovo matrimonio, la dichiarazione di morte presunta comporta nella successione testamentaria, a titolo universale, l'accrescimento della quota in favore degli altri coeredi.</p> <p>La morte presunta può essere dichiarata anche se è mancata la dichiarazione di assenza.</p>
Chi può richiederlo	<p>Possono presentare domanda i presunti successori legittimi, il procuratore dello scomparso o il suo rappresentante legale, i soggetti che perderebbero diritti (crediti) o sarebbero gravati da obbligazioni (debiti) per effetto della morte dello scomparso o il Pubblico Ministero.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>La domanda si propone con ricorso, nel quale devono essere indicati il nome, il cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale.</p> <p>Occorre allegare:</p> <ul style="list-style-type: none">• atto di nascita;• certificato storico di residenza;• certificato di irreperibilità dello scomparso. <p>È competente il Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso.</p> <p>La domanda deve essere pubblicata, per due volte consecutive, per estratto, sulla G.U. e su due giornali, con invito a chiunque abbia notizia dello scomparso di farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dalla pubblicazione. La sentenza che dichiara la morte presunta deve essere inserita per estratto nella G.U. e in due giornali: di tale adempimento deve essere fatta annotazione sull'originale della sentenza. La sentenza non può essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione.</p> <p>La sentenza di dichiarazione di morte presunta deve essere comunicata, a cura del cancelliere, all'Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita dello scomparso (art. 731 c.p.c.); la sentenza deve essere annotata in margine agli atti di nascita e di matrimonio.</p> <p>È obbligatorio, inoltre, l'intervento di un Avvocato (art. 82 u.c. c.p.c.).</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE

Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Per informazioni sulle richieste e assistenza nella compilazione della modulistica rivolgersi all'U.R.P. sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 133 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it• Per il deposito dei moduli, corredati dai relativi contributi/marche da bollo richiesti, presso la Cancelleria Civile - Sezione Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL)- 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica• Diritti di Copia (per le copie del decreto) di importo variabile (vd. Tabella dei Diritti di Copia)• Imposta di bollo di € 16,00 per i certificati di residenza e di stato di famiglia• Spese per la pubblicazione della sentenza su due giornali e sulla G.U.• Spese per la rappresentanza legale
Modulistica	Modulistica da richiedere c/o U.R.P. sito al 1° Piano di questo Tribunale

3.4 TITOLI DI CREDITO

3.4.1 Ammortamento di assegni - Smarriti, sottratti o distrutti

Cos'è	<p>Con il termine di ammortamento di un titolo di credito si indica quella procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al titolare dello stesso.</p> <p>In caso quindi di smarrimento, sottrazione o distruzione di un assegno bancario o circolare, se ne deve fare denuncia al trattario o all'istituto emittente e poi, per ottenerne il pagamento, il possessore può chiedere il suo ammortamento al Presidente del Tribunale di Caltanissetta, luogo in cui l'assegno è pagabile (o sede del domicilio del richiedente) per renderlo inefficace verso terzi e assicurarsi che venga pagato a chi di dovere.</p> <p>In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo.</p>
--------------	---

<p>Chi può richiederlo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • In caso di assegno bancario: solo il beneficiario • In caso di assegno circolare: il beneficiario o l'istituto che lo ha emesso • In caso di assegno bancario non trasferibile: non si può effettuare l'ammortamento del titolo, ma il beneficiario può ottenere un duplicato dell'assegno a proprie spese dopo 20 giorni dalla denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione del titolo a chi ha sottoscritto l'assegno e alla banca che deve effettuare il pagamento
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>La richiesta di ammortamento deve essere presentata con ricorso al Presidente del Tribunale di Caltanissetta indicando i requisiti del titolo. Il Tribunale di Caltanissetta è competente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è quello del luogo in cui è pagabile l'assegno (se bancario); • è quello nel cui territorio risiede chi fa la richiesta di ammortamento dell'assegno (se bancario); • è quello del luogo in cui ha una sede la banca che ha emesso l'assegno (se circolare). <p>Occorre inoltre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all'istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l'avvenuta comunicazione.</p> <p>Il Presidente del Tribunale provvederà con decreto di ammortamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa) decorsi 15 giorni dalla notifica e dalla pubblicazione del decreto in G.U., purché nel frattempo non venga fatta opposizione</p> <p>Per le notifiche e la pubblicazione in G.U. il richiedente deve chiedere due copie autentiche del ricorso e del decreto.</p> <p>Il ricorrente deve poi notificare il decreto di ammortamento al traente e al trattario e provvedere alla pubblicazione di un estratto sulla G.U.</p> <p>Nel caso di assegno circolare la notifica deve essere fatta a uno dei più vicini stabilimenti dell'istituto bancario, il quale, a spese del ricorrente, ne darà comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l'assegno è pagabile. Anche in questo caso deve essere il ricorrente a curare la pubblicazione sulla G.U.</p> <p>Il detentore può proporre ricorso di opposizione al Tribunale di Caltanissetta che deve aver pronunciato l'ammortamento, comunicandolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • a chi ha sottoscritto l'assegno; • a chi ha emesso l'assegno; • a chi ha richiesto l'ammortamento.

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE

	<p>Se l'opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente.</p> <p>Se l'opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l'opposizione) il richiedente deve chiedere un certificato di non interposta opposizione alla cancelleria del Giudice che ha pronunciato l'ammortamento, producendo originale o copia della pubblicazione sulla G.U.; potrà poi esigere il pagamento dalla banca presentando alla stessa il certificato di non interposta opposizione e una copia del decreto di ammortamento.</p>
Dove si richiede	<p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934 71279 - 0934 71308 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it</p>
Costi	<p>Il procedimento è soggetto a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00;• pagamento della marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02). <p>Per il certificato di non interposta opposizione occorre:</p> <ul style="list-style-type: none">• marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,68;• due marche da bollo da € 16,00.
Modulistica	<p>I moduli sono reperibili presso l'URP oppure sui siti dell'URP (www.urp.caltanissetta.giustizia.it) e del Tribunale (www.tribunale.caltanissetta.it) nelle apposite Sezioni di Modulistica.</p>

3.4.2 Ammortamento della cambiale - Smarrita, sottratta o distrutta

Cos'è	<p>Con il termine di ammortamento di un titolo di credito si indica quella procedura atta a privare della validità verso terzi un titolo sottratto, smarrito o distrutto e assicurarne il pagamento al proprietario dello stesso. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una cambiale, per ottenerne il pagamento, il possessore può chiedere il suo ammortamento al Presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile per renderlo inefficace verso terzi e assicurarsi che venga pagato a chi di dovere. In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo.</p>
Chi può richiederlo	<p>Chi ne era in possesso prima dello smarrimento (o distruzione o sottrazione).</p>

<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>La richiesta di ammortamento deve essere presentata con ricorso al Presidente del Tribunale di Caltanissetta, luogo in cui il titolo è pagabile. Nel ricorso vanno indicati i requisiti del titolo; se la cambiale è in bianco, sono da indicare quelli sufficienti a identificarla. Occorre inoltre comunicare lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione all'istituto che ha emesso il titolo, con raccomandata o altro mezzo che certifichi l'avvenuta comunicazione. Il Presidente del Tribunale provvederà con decreto di ammortamento da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con il quale dichiara il titolo non valido e autorizza la banca a rilasciare il duplicato (o a pagare la somma relativa).</p> <p>Il pagamento deve avvenire non prima di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in G.U. o dalla scadenza, se questa è successiva alla pubblicazione, purché nel frattempo non sia stata fatta opposizione dal detentore. Occorre che il richiedente renda noto il decreto al trattario.</p> <p>Per le notifiche e la pubblicazione in G.U. il richiedente deve chiedere due copie autentiche del ricorso e del decreto.</p> <p>Il detentore può proporre opposizione al Tribunale che ha pronunciato l'ammortamento, comunicandolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al trattario; • a chi ha richiesto l'ammortamento. <p>Se l'opposizione è respinta, allora il titolo di credito viene consegnato al richiedente. Se l'opposizione non viene fatta (o se sono decorsi i termini per l'opposizione) il richiedente deve chiedere un certificato di non interposta opposizione alla cancelleria del Giudice che ha pronunciato l'ammortamento del titolo, producendo originale o copia della pubblicazione sulla G.U.; potrà poi esigere il pagamento dalla banca presentando alla stessa il certificato di non interposta opposizione e una copia del decreto di ammortamento.</p>
<p>Dove si richiede</p>	<p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it</p>
<p>Costi</p>	<p>Il procedimento è soggetto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00; • pagamento della marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02). <p>Per il certificato di non interposta opposizione occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> • marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,68; • due marche da bollo da € 16,00.
<p>Modulistica</p>	<p>I moduli sono reperibili presso l'URP oppure sui siti dell'URP (www.urp.caltanissetta.giustizia.it) e del Tribunale (www.tribunale.caltanissetta.it) nelle apposite Sezioni di Modulistica.</p>

3.4.3 Ammortamento buoni fruttiferi e libretti di risparmio - Smarriti, sottratti o distrutti

<p>Cos'è</p>	<p>La procedura di ammortamento di un titolo al portatore consente al detentore dello stesso di ottenerne un duplicato in caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dello stesso. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di buoni fruttiferi, libretti di risparmio nominativi o al portatore, polizze, certificati o altri documenti nominativi o al portatore (che devono essere dimostrazione di un titolo o valore depositato in istituti di credito autorizzati), il possessore può chiedere l'ammortamento del titolo per renderlo inefficace verso terzi e assicurarsi che venga pagato a chi di dovere. In questo modo si può anche avere il duplicato del titolo.</p>
<p>Chi può richiederlo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Per buoni fruttiferi: l'intestatario o chiunque ne dimostri il diritto • Per libretti di risparmio nominativi: l'intestatario o chiunque ne dimostri il diritto • Per libretti di risparmio o deposito al portatore: il possessore
<p>Come si richiede e documenti necessari</p>	<p>Chi è legittimato a chiedere il duplicato del titolo deve fare denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione all'istituto che ha emesso il titolo. Nella denuncia vanno inseriti tutti gli elementi necessari a far capire che il richiedente ha davvero il diritto di ottenere il duplicato, oltre che l'identificativo del titolo e le circostanze nelle quali lo si è perso o distrutto. Se il titolo in questione è un libretto o certificato al portatore, il richiedente deve fare ricorso al Presidente del Tribunale di Caltanissetta, luogo in cui si trova l'istituto di credito a cui si è fatta denuncia. Il ricorso va presentato entro 15 giorni dalla denuncia stessa unitamente a un estratto della banca, da cui risultino i dati necessari a identificare il libretto o certificato.</p> <p>Il Presidente del Tribunale emette un decreto con cui pronuncia l'ammortamento del titolo e autorizza l'istituto emittente a rilasciare un duplicato decorsi 90 giorni dall'affissione del suddetto decreto nei locali aperti al pubblico, purché nel frattempo non venga fatta opposizione. Copia del decreto va dunque notificata all'istituto emittente, il quale provvederà ad affiggere nei locali aperti al pubblico per 90 giorni consecutivi il suddetto decreto e, decorso il termine, certificherà in calce allo stesso che il decreto è stato affisso per 90 giorni, specificando la data di affissione "dal.... al...", l'istituto e la filiale presso cui l'affissione è avvenuta.</p> <p>Decorso il termine è necessario portare la suddetta copia con relativa attestazione di affissione alla cancelleria del Giudice che ha pronunciato l'ammortamento, la quale certificherà l'eventuale mancata opposizione, autorizzando così l'istituto a emettere il duplicato.</p>

Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it
Costi	Il procedimento è soggetto a: <ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00; • pagamento della marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica (art. 30 D.P.R. 115/02). Per il certificato di non interposta opposizione occorre: <ul style="list-style-type: none"> • marca da bollo per i diritti di certificazione pari a € 3,68; • due marche da bollo da € 16,00.
Modulistica	I moduli sono reperibili presso l'URP oppure sui siti dell'URP (www.urp.caltanissetta.giustizia.it) e del Tribunale (www.tribunale.caltanissetta.it) nelle apposite Sezioni di Modulistica.

3.4.4 Riabilitazione del protestato

Cos'è	La riabilitazione speciale è un provvedimento che viene emesso dal Presidente del Tribunale su richiesta del debitore, il quale abbia pagato la somma indicata nel titolo che è stato protestato, a condizione che lo stesso debitore non abbia subito altri protesti nell'ultimo anno.
Chi può richiederlo	Può essere riabilitato dal Tribunale di Caltanissetta, luogo di residenza chi ha pagato il titolo di credito al quale era legato il protesto, a patto che egli non abbia ricevuto più protesti negli ultimi 12 mesi.
Come si richiede e documenti necessari	Si richiede presentando ricorso (in carta semplice) al Presidente del Tribunale. Unitamente al ricorso si devono presentare anche i documenti che certificano l'avvenuto pagamento, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> • l'originale del titolo protestato unitamente alla levata di protesto (in mancanza dell'originale del titolo è necessario sporgere denuncia di smarrimento presso Carabinieri o Polizia, riportando nella stessa più dati possibili tesi a identificare il titolo e, se possibile, fotocopia del titolo rilasciata dalla banca); • la quietanza del titolo, ovvero bonifico bancario da cui risultino gli estremi del titolo protestato o, in alternativa alla quietanza, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del creditore;

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE

Come si richiede e documenti necessari	<ul style="list-style-type: none">• una visura camerale rilasciata e vistata dalla Camera di Commercio aggiornata, ovvero non più vecchia di 15 giorni rispetto alla data di presentazione del ricorso;• la nota di iscrizione a ruolo debitamente compilata. È possibile presentare una domanda unica per cancellare più titoli di credito protestati alla stessa persona.
Dove si richiede	Cancelleria Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanze: 308-333 Tel: 0934/ 71279 - 0934/ 71308 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00;• Diritti di Copia È richiesta inoltre una marca da bollo da € 27,00 ex art. 30 D.P.R. 115/02 per diritti forfettari di notifica.
Modulistica	I moduli sono reperibili presso l'URP oppure sui siti dell'URP (www.urp.caltanissetta.giustizia.it) e del Tribunale (www.tribunale.caltanissetta.it) nelle apposite Sezioni di Modulistica.

3.5 ASSEVERAZIONI

Cos'è	L'asseverazione è il giuramento reso dal perito o dal traduttore davanti al cancelliere di aver svolto bene e fedelmente il proprio incarico. Sono sottoposti a giuramento le perizie e le traduzioni, ovvero quegli elaborati scritti, relativi a questioni tecniche, che presuppongono in chi li ha redatti il possesso di cognizioni tecnico-scientifiche.
Chi può richiederlo	Periti e traduttori iscritti all'albo del Tribunale.
Come si richiede e documenti necessari	Il perito che ha redatto l'elaborato o il traduttore che ha redatto la traduzione del documento deve presentarsi personalmente davanti al cancelliere e firmare un apposito verbale dopo avere giurato di aver bene e fedelmente assolto l'incarico affidatogli. Devono essere depositate in contemporanea anche:

	<ul style="list-style-type: none"> • il documento di identità valido (carta d'identità, passaporto, patente, permesso di soggiorno); • la perizia o testo da tradurre e relativa traduzione (il testo da tradurre potrà essere in copia semplice o autentica o anche in originale, dipende dall'ente richiedente); • il verbale di giuramento (disposto dal Tribunale) compilato. <p>La perizia o traduzione asseverata deve riportare nell'ultima pagina, prima del giuramento, la data in cui è stata redatta e la firma del perito o traduttore: la data va riportata anche sul modulo di giuramento.</p> <p>La documentazione depositata viene vagliata e timbrata dal cancelliere</p>
Dove si richiede	<p>Ufficio Iscrizione a Ruolo sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 320-323-330 Tel: 0934/ 71444-320-331 E-mail: fulvia.micciche@giustizia.it; simona.ferrara@giustizia.it; filippasimona.amico@giustizia.it</p>
Costi	<p>Il documento da asseverare è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 (art. 1 D.M. 24 maggio 2005), salvo i casi di esenzione previsti dalla legge.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Marche o "contrassegni" da applicare sugli eventuali allegati della perizia: <ul style="list-style-type: none"> – € 0,52 su ciascun allegato "elaborato originale" del perito (per es: € 0,52 per ciascun disegno, € 0,52 per ciascuna fotografia, anche se riprodotta in fotocopia, ecc.); – € 0,52 ogni 100 righe nell'ipotesi che l'allegato contenga elenchi, calcoli, computi metrici, ecc.; – € 0,52 su ciascuna fotocopia di documenti rilasciati da altri uffici, se autenticata dal perito con timbro personale e firma. • Nulla è dovuto per semplici fotocopie od altri documenti • Marca da € 3,10 per il verbale di asseverazione
Modulistica	<p>Nessuna</p>

3.6 REGISTRO STAMPA

3.6.1 Registro periodici

Cos'è	<p>Si tratta del registro in cui vengono indicati i dati relativi alla stampa periodica. Per ogni testata nel Registro Stampa sono indicati il titolo, il carattere, la periodicità con cui viene stampata, la tipografia, la sede della direzione (redazione), nonché i nomi del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 L. 47/1948 sono considerate stampe o stampati tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 1 c. 2 L. 62/2001 non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche e i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico.</p> <p>Ai sensi dell'art. 16 L. 62/2001 i soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.), ai sensi dell'art. 1 c. 6 lettera a) n. 5 L. 31 luglio 1997, n. 249, sono esentati dall'osservanza degli obblighi previsti dall'art. 5 L. 8 febbraio 1948, n. 47. L'iscrizione è condizione per l'inizio delle pubblicazioni.</p>
Chi può richiederlo	<p>Chiunque voglia pubblicare un periodico soggetto all'iscrizione nel Registro Stampa ai sensi dell'art. 5 della L. 8 febbraio 1948, n. 47.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>La domanda di iscrizione al Registro Stampa deve recare la firma autenticata del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile. Le tre cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.</p> <p>La firma può essere autenticata dall'impiegato del Comune, dal cancelliere o semplicemente allegando una fotocopia del documento di identità dei sottoscrittori, come previsto dall'art. 38 D.P.R. 445/00.</p> <p>Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• certificato di cittadinanza e di iscrizione nelle liste elettorali politiche del proprietario, dell'editore e del direttore responsabile (oppure autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/00);• certificato di iscrizione all'Albo dei Giornalisti o copia del tesserino di giornalista;• copia autentica (in bollo) dello statuto o del verbale della seduta del consiglio di amministrazione che ha deciso la pubblicazione del periodico, laddove il proprietario sia una persona giuridica;

	<ul style="list-style-type: none"> documenti che provino la qualità di legale rappresentante della persona giuridica, ovvero visura della Camera di Commercio per le imprese iscritte alla Camera di Commercio o copia autentica dello statuto e verbali di assemblea riguardanti il conferimento degli incarichi per le associazioni. <p>Le ONLUS devono allegare anche la documentazione comprovante la qualità di ONLUS. La risposta avviene entro 15 giorni dal deposito della domanda.</p>
Dove si richiede	<p>Cancelleria Sezione Civile sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanze: 319-320 Tel: 0934/ 71358 - 0934/ 71444 E-mail: fulvia.micciche@giustizia.it</p>
Costi	<p>La domanda di iscrizione al Registro Stampa è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 (art. 1 D.M. 24 maggio 2005). Inoltre va effettuato il versamento di euro 168,00 della tassa sulle concessioni governative, sul c/c postale n. 8904 intestato alla "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara" mediante bollettino postale. Salvo richiesta di esenzione ai sensi di legge.</p>
Modulistica	Nessuna

3.6.2 Variazione periodici e certificati

Cos'è	<p>Ogni qual volta vi è una variazione nei dati riportati nel registro della stampa è necessario, entro 15 giorni dall'avvenuto mutamento, fare una domanda di variazione.</p> <p>Sono previste sanzioni amministrative per chi non comunica le variazioni nel termine previsto.</p>
Chi può richiederlo	Chiunque debba comunicare una variazione di un periodico
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere depositata apposita domanda in cancelleria, allegando solo i documenti inerenti le variazioni da effettuarsi.</p> <p>Nel caso di variazioni di proprietà o editore o legale rappresentante (nel caso di società o persona giuridica), devono essere depositati:</p> <ul style="list-style-type: none"> la domanda in bollo firmata dal nuovo proprietario e/o dall'esercente dell'impresa giornalistica (editore) e/o dal nuovo legale rappresentante (con autentica della firma in calce da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o, in alternativa, allegando la fotocopia del documento d'identità);

Come si richiede e documenti necessari

- la copia autentica dell'atto di passaggio di proprietà redatto dal Notaio e regolarmente registrato o la copia autentica del verbale di assemblea che ha deliberato la variazione;
- l'autocertificazione in carta semplice di cittadinanza italiana (o comunitaria) e di godimento dei diritti civili del proprietario e/o dall'esercente dell'impresa giornalistica (editore) e/o dal nuovo legale rappresentante;
- la nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo proprietario e/o dall'esercente dell'impresa giornalistica (editore) e/o dal nuovo legale rappresentante.

Nel caso di **variazioni del direttore responsabile** devono essere depositati:

- la domanda in bollo firmata dal proprietario o dall'editore con la quale si comunica la sostituzione e indica le generalità del nuovo direttore (con autentica della firma del proprietario e del nuovo direttore responsabile da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o allegando fotocopia del documento di identità);
- l'autocertificazione in carta semplice di cittadinanza italiana (o comunitaria), di godimento dei diritti civili, di iscrizione all'Albo dei Giornalisti (con specifica della data di iscrizione), dell'elenco (pubblicisti, professionisti o speciale, allegando fotocopia completa della tessera di iscrizione all'Albo) e di inesistenza di mandato parlamentare del nuovo direttore responsabile;
- la nuova dichiarazione delle caratteristiche del periodico con la firma autenticata del nuovo direttore compresa dichiarazione di inesistenza di mandato parlamentare.

Nel caso di **variazioni di periodicità, tipografia, titolo o indirizzi** (della sede o della direzione), devono essere depositati:

- la domanda in bollo da parte del proprietario o dal legale rappresentante in cui si comunica la variazione (con autentica della firma del proprietario o del legale rappresentante da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o, in alternativa, con allegata fotocopia del documento di identità);
- il nuovo certificato di iscrizione, per il cambio del titolo, qualora il direttore fosse iscritto all'Elenco Speciale;
- il verbale di assemblea che ha deliberato la variazione (in copia conforme), nel caso di persona giuridica, per il cambio della sede, della denominazione sociale o del titolo.

Nel caso di **domanda di cancellazione dal registro per cessazione della pubblicazione**, devono essere allegati:

- la domanda presentata dal proprietario o legale rappresentante o dall'editore (con autentica della firma del proprietario o del legale

	<p>rappresentante o dell'editore da parte del dipendente del Comune o del cancelliere o, in alternativa, con allegata fotocopia del documento di identità);</p> <ul style="list-style-type: none"> • il verbale di assemblea che ha deliberato cessazione in copia conforme, nel caso di persona giuridica.
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Due marche da bollo di € 16,00, una per la parte "domanda" del modulo e uno per la parte "dichiarazione" dello stesso per la domanda • Marca da bollo di € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Marche da bollo da € 16,00 e € 11,06 (€ 33,18 se richiesta con urgenza) per ogni autentica che si esegue in cancelleria
Modulistica	Nessuna

3.7 FALLIMENTI

3.7.1 Istanza di fallimento

Cos'è	<p>È l'atto attraverso il quale viene richiesto alla Pubblica Autorità di aprire una procedura fallimentare nei confronti di un determinato imprenditore, sussistendone i requisiti soggettivi (imprenditore commerciale non piccolo ai sensi degli articoli 1 L.F. e 2195 c.c.) e oggettivi (impresa in stato di insolvenza ex art. 2221 c.c. e art. 5 L.F.).</p>
Normativa di riferimento	<p>R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 integrati dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169</p>
Chi può richiederlo	<p>L'istanza può essere presentata da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uno o più creditori; • il debitore stesso; • il Pubblico Ministero; • l'erede nel caso di imprenditore defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'istanza si propone al Tribunale di Caltanissetta, luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, cioè la sede in cui si trova il centro di direzione e amministrazione della stessa.</p> <p>Se la sede principale è all'estero, il fallimento può essere dichiarato anche in Italia. In questo caso l'istanza di fallimento si propone al Tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede secondaria più importante.</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | FALLIMENTI

Come si richiede e documenti necessari	<p>Nel caso in cui sia l'imprenditore medesimo a chiedere il proprio fallimento, può presentarsi personalmente in cancelleria e il funzionario provvederà ad autenticarne la firma del ricorso o può avvalersi dell'assistenza di un difensore che provvederà ad autenticare la firma del ricorso e al deposito in cancelleria. Devono essere allegati all'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none">• il documento d'identità del legale rappresentante dell'impresa;• la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni;• i bilanci dei tre esercizi precedenti o, se di durata inferiore, dell'intera esistenza dell'impresa, con ricevuta di avvenuto deposito;• lo stato patrimoniale dell'impresa;• l'elenco nominativo dei creditori e dei debitori e l'indicazione dei rispettivi crediti e debiti e del titolo da cui sorge il diritto;• il verbale di assemblea;• l'eventuale certificato camerale sui protesti. <p>Se il ricorso è presentato da un creditore, questi dovrà depositare unitamente all'istanza:</p> <ul style="list-style-type: none">• il codice fiscale e la partita IVA del creditore;• la nota di iscrizione a ruolo;• la Visura della C.C.I.A.A. della società aggiornata a non più di 15 giorni;• le prove dell'esistenza del credito e dell'esistenza dei presupposti per la dichiarazione, cioè lo stato d'insolvenza e la qualità d'imprenditore.
Dove si richiede	<p>Cancelleria Fallimentare sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanza 422 Tel: 0934/ 71318/ 283/ 435 E-mail: fallesecuzioni.tribunale.caltanissetta@giustizia.it</p> <p>A decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (Processo Civile Telematico), nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (artt. 16 e 17 L. 221/12 modificati dall'art. 19 della legge 24 dicembre 2012 n. 228).</p>
Tempi	<p>Con l'introduzione del deposito telematico, l'iscrizione dell'Istanza avverrà contestualmente al deposito.</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 98,00• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica• Marca da bollo da € 3,68 per diritti di cancelleria (se si vuole richiedere l'attestazione di avvenuto deposito)
Modulistica	<p>Nessuna</p>

3.7.2 Domanda di ammissione al passivo

Cos'è	<p>La fase dell'accertamento del passivo serve a individuare i creditori ammessi al concorso, nonché coloro che vantano diritti reali o personali su beni mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito.</p> <p>In questa fase si procede alla verifica dei crediti e delle domande di rivendicazione, restituzione o separazione delle cose mobili o immobili di proprietà o in possesso del fallito.</p>
Chi può richiederlo	<p>Il ricorso di ammissione al passivo dei crediti può essere presentato dai singoli creditori anteriori alla data del fallimento.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>Il ricorso deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore;• la somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;• una succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;• l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se ha carattere speciale (in mancanza il credito è considerato chirografario);• l'indicazione, ai fini delle successive comunicazioni, del numero di telefax, dell'indirizzo di posta elettronica o l'elezione di domicilio in un Comune nel Circondario ove ha sede il Tribunale. <p>La presentazione della domanda interrompe il corso della prescrizione per tutta la durata della procedura fallimentare.</p>
Dove si richiede	<p>Per i fallimenti dichiarati dopo il 19.12.2012, la domanda deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo di posta certificata al curatore del fallimento, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni della procedura. È onere del creditore comunicare al curatore ogni eventuale variazione. Le domande depositate e/o inviate in cancelleria sono da considerarsi irricevibili.</p>
Costi	<p>Esente</p>
Modulistica	<p>Nella Sezione News del sito web www.tribunale.caltanissetta.it si trova la Circolare prot. 2913 del 26/06/2013 concernente i criteri di massima da adottare per la gestione delle procedure concorsuali a seguito della entrata in vigore del cd. decreto sviluppo bis, nonché della legge stabilità 2013 e la Comunicazione ex art. 92 L.F.</p>

3.7.3 Ammissione tardiva dei crediti

Cos'è	<p>Sono considerate tardive le domande depositate oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.</p> <p>Il procedimento di accertamento delle domande tardive, si svolge nelle stesse forme delle tempestive di cui all'art. 95.</p>
Chi può richiederlo	Tutti i creditori
Come si richiede e documenti necessari	<p>La domanda di ammissione al passivo deve essere indirizzata al Giudice delegato del fallimento dichiarato Tribunale e deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome del creditore; • indicazione della somma; • indicazione del titolo da cui il credito deriva; • indicazione delle ragioni di prelazione; • indicazione dei documenti giustificativi.
Dove si richiede	<p>Per i fallimenti dichiarati dopo il 19.12.2012 la domanda deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo di posta certificata al curatore del fallimento, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni della procedura. È onere del creditore comunicare al curatore ogni eventuale variazione. Le domande depositate e/o inviate in cancelleria sono da considerarsi irricevibili.</p>
Costi	Esente da imposta di bollo
Modulistica	Nessuna

3.7.4 Concordato preventivo

Cos'è	<p>Il concordato preventivo è un mezzo di soddisfacimento delle ragioni dei creditori che si differenzia dal fallimento in quanto si svolge in luogo di esso, impedendone la dichiarazione e le conseguenze di ordine personale e patrimoniale. Consiste in un accordo tra l'imprenditore e la maggioranza dei creditori finalizzato a risolvere la crisi aziendale, evitando il fallimento mediante una soddisfazione, anche parziale, delle ragioni creditorie.</p> <p>Il concordato preventivo trova oggi la sua disciplina negli artt. 160 - 186 della Legge Fallimentare del 1942 con le modifiche introdotte dal c.d. "Decreto competitività" (convertito poi nella L. 14 maggio 2005, n. 80),</p>
--------------	--

	dal c.d. “Decreto correttivo” (D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169) e con le modifiche introdotte dalla legge n. 98/2013 e dalla legge n. 9/2014.
Chi può richiederlo	L'imprenditore che si trova in stato di crisi
Come si richiede e documenti necessari	<p>La procedura di concordato inizia con la domanda di ammissione, che consiste in un ricorso, sottoscritto dall'imprenditore (o debitore) e diretto al Tribunale di Caltanissetta, luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa. Tale sede si identifica con il luogo dove l'imprenditore svolge prevalentemente l'attività; il trasferimento della stessa intervenuto nell'anno antecedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della individuazione della competenza.</p> <p>Il debitore deve presentare con il ricorso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; • uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione; • l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore; • il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili. <p>Il piano di risanamento deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.</p>
Dove si richiede	<p>Cancelleria Fallimentare sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanza 422 Tel: 0934/ 71318/ 283/ 43 E-mail: falleselezioni.tribunale.caltanissetta@giustizia.it</p> <p>A decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (Processo Civile Telematico), nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (artt. 16 e 17 L. 221/12 modificati dall'art. 19 della legge 24 dicembre 2012 n. 228).</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00 • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
Modulistica	Nessuna

3.7.5 Accordo di ristrutturazione dei debiti

Cos'è	<p>Il debitore, per far fronte alla crisi dell'impresa, ha la possibilità attraverso un piano concordato con la maggioranza dei suoi creditori di stipulare un accordo stragiudiziale di ristrutturazione dei debiti.</p> <p>L'accordo, redatto in forma scritta, deve essere sottoscritto dai creditori che rappresentano almeno il 60% del passivo del debitore e deve garantire l'integrale e tempestivo pagamento dei creditori che non hanno partecipato alla sua stipulazione.</p> <p>Alla prima fase privatistica segue poi quella giudiziale, in cui il Tribunale, decise le opposizioni dei creditori e di ogni altro interessato, procede all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione.</p>
Chi può richiederlo	<p>L'accordo di ristrutturazione dei debiti può essere presentato dall'imprenditore che si trova "in stato di crisi", ovvero non ancora pervenuto nella più grave situazione di insolvenza.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'imprenditore che intende chiedere l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, lo deposita in Tribunale unitamente alla documentazione prevista per la proposta di concordato preventivo di cui all'art. 161 L.F., ovvero:</p> <ul style="list-style-type: none">• una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;• uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;• l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;• il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; <p>Il piano di risanamento deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F. per poter esercitare la funzione di curatore che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.</p>
Dove si richiede	<p>Cancelleria Fallimentare sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanza 422 Tel: 0934/ 71318 - 283 - 435 E-mail: fallesecuzioni.tribunale.caltanissetta@giustizia.it</p> <p>A decorrere dal 30 giugno 2014 il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori ha luogo esclusivamente con modalità telematiche (Processo Civile Telematico), nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la</p>

	ricezione dei documenti informatici(artt. 16 e 17 L. 221/12 modificati dall'art. 19 della legge 24 dicembre 2012 n. 228).
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00 • Marca da bollo da €27,00 per diritti forfettari di notifica
Modulistica	Nessuna

3.7.6 Esdebitazione del fallito

Cos'è	<p>L'istituto dell'esdebitazione del fallito consiste nella liberazione del fallito dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Possono godere solo i falliti persone fisiche.</p> <p>L'esdebitazione del fallito può essere concessa solo in presenza di determinati presupposti, riassumibili nella necessità che il fallito l'abbia meritata (ovvero non si sia reso autore di comportamenti ostativi o fraudolenti nei confronti del ceto creditori, abbia collaborato con gli organi della procedura per il proficuo e celere realizzarsi della stessa ecc.).</p> <p>Una condizione preclusiva è la circostanza che non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. Alcuni tipi di debiti (ad esempio gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti ecc.) sono stati esclusi dagli effetti dell'esdebitazione.</p>
Chi può richiederlo	Può beneficiare dell'esdebitazione solo il fallito persona fisica, sono pertanto escluse dall'istituto le società dichiarate fallite.
Come si richiede e documenti necessari	Il beneficio può essere concesso dal Tribunale, o con il decreto con cui è dichiarata la chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato successivamente, purché entro un anno dalla chiusura del fallimento.
Dove si richiede	<p>Cancelleria Volontaria Giurisdizione sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanze: 308-333</p> <p>Tel: 0934/ 71279/ - 0934/ 71308</p> <p>E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 98,00 • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica • Diritti di Copia
Modulistica	Nessuna

3.7.7 Certificato di pendenza di procedure concorsuali

Cos'è	È il certificato attestante che nei confronti di un soggetto (persona fisica o società) sono pendenti procedure di fallimento o istanze di fallimento.
Chi può richiederlo	<ul style="list-style-type: none"> • Il rappresentante legale della società • Il titolare della Ditta individuale
Come si richiede e documenti necessari	Presentando la seguente documentazione in cancelleria: <ul style="list-style-type: none"> • il modulo di richiesta compilato con apposta una marca da bollo (€ 16,00); • marca da bollo (€ 16,00) e una marca da bollo (€ 3,68) allegate (non incollate); • fotocopia del documento di riconoscimento.
Dove si richiede	Cancelleria Fallimentare sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 3° Piano - Stanza 422 Orario di Apertura al pubblico: lunedì-venerdì dalle 09:00 alle 13:30 Tel: 0934/ 71318 - 283 - 435
Tempi	3 giorni
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Due marche da bollo da € 16,00 • Marca da bollo da € 3,68 per diritti di certificazione
Modulistica	I moduli sono reperibili presso l'URP oppure sui siti dell'URP (www.urp.caltanissetta.giustizia.it) e del Tribunale (www.tribunale.caltanissetta.it) nelle apposite Sezioni di Modulistica.

3.7.8 Certificato di assenza di procedure fallimentari

Cos'è	È il certificato attestante che un soggetto (persona fisica o società) non si trova in stato di fallimento né sono a suo carico altre procedure concorsuali.
Chi può richiederlo	<ul style="list-style-type: none"> • Il rappresentante legale della società • Il titolare della Ditta individuale

Come si richiede e documenti necessari	<p>Presentando la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il modulo di richiesta compilato con apposta una marca da bollo da € 16,00; • marca da bollo da € 16,00 e marca da bollo da € 3,68 allegate (non incollate); • fotocopia del documento di riconoscimento.
Dove si richiede	<p>Ufficio Relazioni Pubblico sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 1° Piano - Stanza 133 Orario di apertura al pubblico: lunedì-venerdì dalle 09:00:alle 13:00 Tel: 0934/ 71348 E-mail: urp.ca.caltanissetta@giustizia.it</p>
Tempi	3 giorni
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Due marche da bollo da € 16,00 ciascuna • Marca da bollo da € 3,68
Modulistica	<p>I moduli sono reperibili presso l'URP oppure sui siti dell'URP (www.urp.caltanissetta.giustizia.it) e del Tribunale (www.tribunale.caltanissetta.it) nelle apposite Sezioni di Modulistica.</p>

3.8 ESECUZIONI IMMOBILIARI

3.8.1 Partecipazione alle Aste Immobiliari

Cos'è	<p>A seguito dell'ordine di vendita reso noto mediante pubblico avviso, chiunque, ad eccezione del debitore, può presentare un'offerta per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale.</p>
Chi può richiederlo	<p>Chiunque, tranne il debitore, è ammesso a partecipare all'offerta di acquisto, o personalmente, o a mezzo di procuratore legale.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>La domanda di partecipazione deve essere presentata nella Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari e dei Fallimenti del Tribunale in busta chiusa, all'esterno della quale vanno annotati il nome del Giudice e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte.</p>

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | ESECUZIONI IMMOBILIARI

	<p>L'annotazione del nome di chi materialmente provvede al deposito della busta avviene, previa identificazione dello stesso, a cura del cancelliere ricevente. L'offerta deve essere presentata entro le ore 12 del giorno precedente all'asta. Le date delle aste si trovano nel bando pubblicato sul sito delle Aste.</p> <p>L'offerta deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'indicazione delle generalità dell'offerente e del prezzo offerto e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta;• una cauzione pari al 10% del prezzo offerto da versare mediante assegno circolare (che va inserito nella busta) intestato alla procedura. <p>Nessun'altra indicazione - né il numero o il nome della procedura, né il bene per cui è stata fatta l'offerta, né l'ora della vendita o altro - deve essere apposta all'esterno della busta chiusa depositata.</p>
Dove si richiede	<p>Cancelleria Esecuzioni Immobiliari sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanza 337</p> <p>Orario di apertura al pubblico: lunedì-venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30</p> <p>Tel: 0934/ 71325 - 0934/ 71298</p> <p>E-mail: ignazia.chiolo@giustizia.it</p>
Costi	<p>Marca da bollo da € 16,00 da applicare sulla domanda di partecipazione</p>
Modulistica	<p>Nessuna</p>

3.8.2 Espropriazione di beni immobili

Cos'è	<p>È una forma di espropriazione che caratterizza i beni immobili che sono nella disponibilità del debitore.</p> <p>È definito immobile tutto ciò che è incorporato al suolo o unito saldamente e per destinazione permanente alla riva; sono mobili tutti gli altri beni.</p> <p>La vendita può avvenire con incanto oppure senza incanto. La scelta tra queste due procedure è effettuata dal Giudice dell'esecuzione il quale tuttavia è tenuto a disporre la vendita con incanto se la procedura della vendita senza incanto, da lui scelta in precedenza, non ha condotto a un risultato concreto nel termine di due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di vendita.</p>
--------------	--

Chi può richiederlo	All'asta di vendita con o senza incanto può partecipare chiunque a eccezione del debitore.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Nel caso di vendita senza incanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'offerente deve presentare in cancelleria, personalmente o a mezzo procuratore, in busta chiusa(senza scritte) una dichiarazione contenente quanto previsto nel bando; • in caso di singola offerta, che è vincolante, l'immobile è aggiudicato; • se invece le offerte sono molteplici, il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto. <p>Nel caso di vendita con incanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il Giudice dell'esecuzione e/o il delegato decide, con provvedimento, l'ora e luogo in cui la vendita dovrà eseguirsi; • i beni sono posti in vendita all'asta nello stato in cui si trovano e senza alcuna garanzia, a lotti oppure singolarmente, al prezzo base stabilito dal Giudice dell'Esecuzione; • l'aggiudicatario dei beni deve essere munito di documento d'identità da esibirsi su richiesta del personale.
Dove si richiede	<p>Cancelleria Esecuzioni Immobiliari sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanza 337</p> <p>Orario di apertura al pubblico: lunedì-venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30</p> <p>Tel: 0934/71325 - 0934/ 71298</p> <p>E-mail: ignazia.chiolo@giustizia.it</p>
Costi	<p>Per la nota di iscrizione a ruolo (completata in tutte le sue parti, inserendo tutti i dati richiesti nel modulo di tutti i soggetti interessati), che va depositata con l'istanza di vendita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato di € 278,00; • marca da bollo per diritti di notifica da € 27,00.
Modulistica	Nessuna

3.8.3 Istanza di sospensione concordata (Immobiliare)

Cos'è	È la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, nonché delle relative operazioni di vendita.
Chi può richiederlo	Congiuntamente i creditori - muniti di titolo esecutivo - e i debitori
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'istanza in carta libera può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a 15 giorni prima dell'incanto. Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei mobili, ovvero fino a 10 giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui i beni sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale, ove disposta.</p> <p>Se è sottoscritta da tutte le parti (compreso il debitore), il Giudice dell'Esecuzione sospende senza fissare ulteriori udienze. In caso contrario il Giudice dell'Esecuzione fissa l'udienza di comparizione delle parti contenente il termine per la notifica dell'istanza e del decreto di fissazione dell'udienza. La sospensione è disposta una sola volta.</p> <p>Entro 10 giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.</p> <p>Per le esecuzioni mobiliari, assieme all'istanza compilata, occorre presentare la lettera dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Caltanissetta con la data dell'asporto dei beni (che è in possesso del debitore).</p>
Dove si richiede	<p>Cancelleria Esecuzioni Immobiliari sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanza 337</p> <p>Orario di apertura al pubblico: lunedì-venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30</p> <p>Tel: 0934/ 71325 - 0934/ 71298</p> <p>E-mail: ignazia.chiolo@giustizia.it</p>
Costi	Deve essere effettuato il versamento forfettario all'IVG ai sensi del Decreto Ministeriale 11/2/1997 n.109, art.34.
Modulistica	Nessuna

3.8.4 Conversione del pignoramento (Immobiliare)

Cos'è	<p>Prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.</p> <p>Unitamente all'istanza deve essere depositata, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore a un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.</p>
Chi può richiederlo	Il debitore
Come si richiede e documenti necessari	Con un'istanza da depositare presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Caltanissetta unitamente a una somma non inferiore a un quinto dell'importo del credito.
Dove si richiede	<p>Cancelleria Esecuzioni Immobiliari sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanza 337</p> <p>Orario di apertura al pubblico: lunedì-venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30</p> <p>Tel: 0934/ 71325 - 0934/ 71298</p> <p>E-mail: ignazia.chiolo@giustizia.it</p>
Tempi	È possibile esercitare la conversione del pignoramento in beni monetari tra il momento di notifica del pignoramento e l'istanza di vendita. (Art. 495 c.p.c.).
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• È dovuta imposta di bollo di € 16,00 se l'istanza di conversione è depositata prima dell'istanza di vendita
Modulistica	Nessuna

3.8.5 Intervento dei creditori

Cos'è	Con l'intervento il creditore ha la possibilità di partecipare alla distribuzione della somma ricavata, nonché di partecipare all'espropriazione del bene pignorato e provocarne i singoli atti esecutivi.
Chi può richiederlo	Possono richiederlo i creditori che nei confronti del debitore hanno un credito fondato su un titolo esecutivo, nonché i creditori che, al momento del pignoramento, avevano eseguito un sequestro sui beni pignorati, ovvero avevano un diritto di pegno o un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri ovvero erano titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c.
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'intervento avviene con ricorso da depositare presso la Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Caltanissetta prima che sia tenuta l'udienza in cui è disposta la vendita o l'assegnazione.</p> <p>Il ricorso deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'indicazione del credito e del suo titolo; • la domanda per partecipare alla distribuzione della somma ricavata; • la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione. <p>Ai titolari di un credito di somma di denaro risultante dalle scritture contabili di cui all'art. 2214 c.c. viene richiesto un ulteriore adempimento, ovvero l'allegazione, a pena di inammissibilità, dell'estratto autentico notarile relativo alle menzionate scritture contabili.</p> <p>La possibilità di un intervento tardivo è contemplata dagli artt. 528, 551 e 565 c.p.c.</p>
Dove si richiede	<p>Cancelleria Esecuzioni Immobiliari sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanza 337</p> <p>Orario di apertura al pubblico: lunedì-venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30</p> <p>Tel: 0934/ 71325 - 0934/ 71298</p> <p>E-mail: ignazia.chiolo@giustizia.it</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Esente da Contributo Unificato • È soggetto all'imposta di bollo per le procedure non soggette al regime del Contributo Unificato
Modulistica	Nessuna

3.8.6 Istanza di vendita

Cos'è	È la richiesta, fatta al Giudice dell'esecuzione, di vendita del bene pignorato che può essere depositata decorsi 10 giorni dal pignoramento e nel termine di 90 giorni dal suo compimento (artt. 497 e 501 c.p.c.). L'inosservanza del termine stabilito per il deposito dell'istanza di vendita determina l'inefficacia del pignoramento e l'estinzione del processo esecutivo.
Chi può richiederlo	Il creditore (procedente o intervenuto) munito di titolo esecutivo
Come si richiede e documenti necessari	L'istanza di vendita va presentata tramite ricorso da depositare presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari presso il Tribunale di Caltanissetta. Entro 120 giorni dal deposito del ricorso il creditore che richiede la vendita deve provvedere ad allegare la seguente documentazione: <ul style="list-style-type: none">• estratto tavolare;• visura catastale;• eventuale decreto tavolare relativo all'annotazione del pignoramento immobiliare;• l'avviso ai creditori iscritti ex art. 498 c.p.c.
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzioni Immobiliari sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanza 337 Orario di apertura al pubblico: lunedì-venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 Tel: 0934/ 71325 - 0934/ 71298 E-mail: ignazia.chiolo@giustizia.it
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato di € 278,00 salvo esenzioni• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
Modulistica	Nessuna

3.8.7 Certificato di assenza o di pendenza di procedure esecutive immobiliari

Cos'è	È il certificato attestante che nei confronti di un soggetto non sono e/o sono pendenti, né si sono e/o si sono verificate procedure esecutive immobiliari.
Chi può richiederlo	Chi ha interesse a ottenere tale certificazione precisandone i motivi
Come si richiede e documenti necessari	Presentando la seguente documentazione in cancelleria: <ul style="list-style-type: none"> • il modulo di richiesta compilato con apposta una marca da bollo (€ 16,00); • ragioni del credito; • una marca da bollo (€ 16,00) e una marca da bollo (€ 3,68) allegate (non incollate); • fotocopia del documento di riconoscimento.
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzioni Immobiliari sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanza 337 Orario di apertura al pubblico: lunedì-venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30 Tel: 0934/ 71325 - 0934/ 71298 E-mail: ignazia.chiolo@giustizia.it
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Due marche da bollo da € 16,00 • Marca da bollo da € 3,68
Modulistica	I moduli sono reperibili presso l'URP oppure sui siti dell'URP (www.urp.caltanissetta.giustizia.it) e del Tribunale (www.tribunale.caltanissetta.it) nelle apposite Sezioni di Modulistica.

3.9 ESECUZIONI MOBILIARI

3.9.1 Espropriazione mobiliare presso il debitore

Cos'è	È un atto compiuto dall'ufficiale giudiziario su richiesta di uno o più creditori muniti di titolo esecutivo. Esso ha per oggetto beni mobili del debitore che si trovano nella casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti.
Chi può richiederlo	Il pignoramento può essere richiesto da uno o più creditori muniti di titolo esecutivo.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Per l'esecuzione forzata su cose mobili è competente il Giudice del luogo dove le cose si trovano. Il pignoramento va richiesto all'ufficiale giudiziario della circoscrizione del Tribunale di Caltanissetta.</p> <p>L'ufficiale giudiziario, una volta che ha proceduto al pignoramento, ha tempo ventiquattro ore per il deposito del processo verbale, del titolo esecutivo e dell'atto di precetto nella cancelleria del Tribunale competente. Una volta depositato il processo verbale relativo al pignoramento, la cancelleria provvede alla formazione del relativo fascicolo.</p> <p>Al momento del deposito dell'istanza di vendita o di assegnazione dei beni pignorati, che non può essere presentata se non sono decorsi 10 giorni dal pignoramento, il creditore procedente o intervenuto deve allegare:</p> <ul style="list-style-type: none">• la nota di iscrizione a ruolo;• il Contributo Unificato;• la marca da bollo (se dovuta). <p>Qualora il bene pignorato sia un autoveicolo, all'istanza di vendita deve essere allegata anche una visura del Pubblico Registro Automobilistico che attesti che il veicolo sia effettivamente di proprietà del debitore e che non sia gravato da ipoteche.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzione Mobiliari sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanze: 309-312 Tel: 0934/ 71756/ 71777 E-mail: valeriaantonina.laplaca@giustizia.it;
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato salvo esenzioni: vd. Tabella Contributo Unificato nella Sezione allegati• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica• € 37,00 per un valore del precetto pari o inferiore a € 2.500,00; € 121,00 per un valore del precetto superiore a € 2.500,00
Modulistica	Modulistica da richiedere presso l'U.R.P. sito al 1° Piano del Palazzo di Giustizia

3.9.2 Espropriazione presso terzi

Cos'è	È un atto notificato personalmente al terzo o al debitore con cui si procede al pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Chi può richiederlo	Può essere richiesta dal creditore munito di titolo esecutivo
Come si richiede e documenti necessari	Per l'esecuzione presso terzi è competente il Giudice di Caltanissetta, luogo dove risiede il terzo debitore. Il pignoramento va richiesto all'ufficiale giudiziario della circoscrizione del Tribunale di Caltanissetta. Quando l'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria l'atto di pignoramento verso terzi la stessa provvede alla formazione del relativo fascicolo. Entro il giorno prima dell'udienza il creditore precedente deve depositare: <ul style="list-style-type: none"> • il titolo esecutivo e il precetto; • il Contributo Unificato (se dovuto).
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzione Mobiliari sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanze: 309-312 Tel: 0934/ 71756 / 71777 E-mail: valeriaantonina.laplaca@giustizia.it
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato salvo esenzioni: vd. Tabella Contributo Unificato nella Sezione Allegati • Marca da bollo da € 27,00 per diritti fdiorfettari di notifica • € 37,00 per un valore del precetto pari o inferiore a € 2.500,00; € 121,00 per un valore del precetto superiore a € 2.500,00 <p>N.B. Il Contributo Unificato e la marca da bollo non sono dovuti nei processi per crediti di lavoro, nei processi in materia di assegni di mantenimento della prole o se il titolo esecutivo è costituito da sentenza di divorzio o separazione (art. unico c. 2 L. 2 aprile 1958, n. 319).</p>
Modulistica	Nessuna

3.9.3 Esecuzioni in forma specifica

Cos'è	<p>Si ha nei casi in cui il diritto del creditore può essere realizzato nella sua identità specifica e cioè mediante la consegna del bene o il compimento dell'attività che ne costituisce lo specifico oggetto.</p> <p>I due tipi sono:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'esecuzione per consegna o rilascio - diretta a far conseguire al creditore la disponibilità materiale di una determinata cosa, mobile o immobile;• l'esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare - è diretta a far conseguire al creditore la medesima prestazione specifica di fare, oggetto del suo diritto, ovvero l'eliminazione di quanto posto in essere dal debitore in violazione del suo obbligo di non fare.
Chi può richiederlo	Tali tipologie di esecuzione possono essere presentate dal creditore munito di titolo esecutivo.
Come si richiede e documenti necessari	È l'ufficiale giudiziario stesso che nel caso delle esecuzioni per consegna o rilascio deposita in cancelleria il relativo verbale di consegna o di rilascio. Nel caso di esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare, il legale del creditore deposita in cancelleria il ricorso ex art. 612 c.p.c. con il titolo esecutivo e l'atto di precetto unitamente alla nota di iscrizione a ruolo.
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzione Mobiliari sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanze: 309-312 Tel: 0934/ 71756/ 71777 E-mail: valeriaantonio.laplaca@giustizia.it
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Contributo Unificato salvo eccezioni: vd. Tabella Contributo Unificato nella Sezione Allegati• Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica• € 121,00
Modulistica	Nessuna

3.9.4 Ricorso per proroga dell'esecuzione di sfratto

Cos'è	<p>È un atto con il quale il locatore chiede la proroga dell'esecuzione dello sfratto.</p> <p>Nel caso di sfratto per finita locazione nei capoluoghi di provincia è possibile per l'inquilino presentare istanza al Giudice per la concessione di una proroga che normalmente non può superare i sei mesi, ma, in alcuni casi specifici di bisogno sociale, può arrivare a 18 mesi.</p>
Chi può richiederlo	<p>Può essere richiesta in proprio dal soggetto su cui pende lo sfratto (o dal suo difensore), il cui reddito annuo lordo complessivo sia inferiore a € 27.000,00 e nel cui nucleo familiare vi siano persone ultrasessantacinquenni, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66%, purché non sia in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza. La richiesta può essere effettuata anche dai conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare figli fiscalmente a carico.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>Dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il conduttore attesti il possesso dei requisiti sopracitati da allegare alla domanda di proroga dell'esecuzione di sfratto.</p>
Dove si richiede	<p>Cancelleria Esecuzione Mobiliari sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanze: 309-312 Tel: 0934/ 71756/ 71777 E-mail: valeriaantonio.laplaca@giustizia.it;</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Contributo Unificato salvo eccezioni : vd. Tabella Contributo Unificato nella Sezione Allegati • Marca da bollo da € 27,00 per diritti forfettari di notifica
Modulistica	<p>Nessuna</p>

3.9.5 Procedimento di riscossione speciale

Cos'è	<p>Equitalia S.p.A. può iniziare un pignoramento mobiliare o un pignoramento presso terzi anche senza un provvedimento del Giudice; è sufficiente che Equitalia ordini, ad esempio, al datore di lavoro di pagare direttamente in suo favore fino al 20% dello stipendio del debitore moroso.</p> <p>Nei casi, invece, di pensioni I.N.P.S. e di altre tipologie (appalti) Equitalia deve ottenere il pignoramento tramite il Tribunale, seguendo la procedura prevista dagli artt. 543 e 554 c.p.c.</p> <p>Nel caso, invece, di pignoramento di beni mobili del debitore effettuato in proprio, Equitalia deve richiedere al Giudice l'autorizzazione a trattenere il ricavo dell'asta.</p>
Chi può richiederlo	Il titolare dell'azione è Equitalia
Come si richiede e documenti necessari	Presentando i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none">• nota di iscrizione a ruolo relativa all'esecuzione;• cartelle esattoriali.
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzione Mobiliari sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanze: 309-312 Tel: 0934/ 71756/ 71777 E-mail: valeriaantonio.laplaca@giustizia.it
Costi	Esente
Modulistica	Nessuna

3.9.6 Istanza di sospensione concordata (Mobiliare)

Cos'è	È la richiesta di sospensione della procedura esecutiva, nonché delle relative operazioni di vendita.
Chi può richiederlo	Congiuntamente i creditori - muniti di titolo esecutivo - e i debitori
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'istanza in carta libera può essere proposta fino a 20 giorni prima della scadenza del termine per il deposito delle offerte d'acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, fino a 15 giorni prima dell'incanto. Nelle espropriazioni mobiliari l'istanza per la sospensione può essere presentata non oltre la fissazione della data di asporto dei mobili ovvero fino a 10 giorni prima della data della vendita se questa deve essere espletata nei luoghi in cui i beni sono custoditi e, comunque, prima della effettuazione della pubblicità commerciale, ove disposta.</p> <p>Se è sottoscritta da tutte le parti (compreso il debitore), il Giudice dell'Esecuzione sospende senza fissare ulteriori udienze. In caso contrario il Giudice dell'Esecuzione fissa l'udienza di comparizione delle parti con termine all'istante per la notifica dell'istanza e del decreto di fissazione dell'udienza. La sospensione è disposta una sola volta.</p> <p>Entro 10 giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell'udienza in cui il processo deve proseguire. Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di sospensione non può più essere proposta dopo la dichiarazione del terzo.</p> <p>Per le esecuzioni mobiliari, assieme all'istanza compilata, occorre presentare la lettera dell'Istituto Vendite Giudiziarie di Crema con la data dell'asporto dei beni (che è in possesso del debitore).</p>
Dove si richiede	<p>Cancelleria Esecuzione Mobiliari sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanze: 309-312</p> <p>Tel: 0934/ 71756/ 71777</p> <p>E-mail: valeriaantonio.laplaca@giustizia.it</p>
Costi	Deve essere effettuato il versamento forfettario all'IVG ai sensi del Decreto Ministeriale 11/2/1997 n.109, art.34
Modulistica	Nessuna

3.9.7 Conversione de pignoramento (Mobiliare)

Cos'è	È un atto con il quale il debitore in qualsiasi momento anteriore alla vendita può chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante o ai creditori intervenuti, comprensivi del capitale, degli interessi e delle spese.
Chi può richiederlo	L'importanza di questo istituto consiste nel fatto che l'istanza per la conversione del pignoramento può essere presentata oltre che dal legale del debitore anche dal debitore stesso, senza che esso sia munito di un difensore.
Come si richiede e documenti necessari	L'istanza va presentata al Tribunale del luogo in cui è stato eseguito il pignoramento. Va allegato l'assegno circolare non trasferibile intestato alla Cancelleria delle Esecuzioni Mobiliari pari ad almeno un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento. Vanno dedotti gli eventuali versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzione Mobiliari sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanze 309-312 Tel: 0934/ 71756/ 71777 E-mail: valeriaantonio.laplaca@giustizia.it
Tempi	È possibile esercitare la conversione del pignoramento in beni monetari tra il momento di notifica del pignoramento e l'istanza di vendita. (Art. 495 c.p.c.)
Costi	La marca da bollo da € 16,00 è richiesta solo qualora il creditore non abbia già provveduto al versamento del Contributo Unificato.
Modulistica	Nessuna

3.9.8 Certificato di assenza o di pendenza di procedure esecutive mobiliari

Cos'è	È il certificato che attesta che nei confronti di un soggetto non sono o sono pendenti, né si sono o si sono verificate procedure esecutive mobiliari. Nei rapporti con le pubbliche amministrazioni questo certificato deve essere sostituito con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000 modificato dall'art. 15 della legge 183/2011 (autocertificazione).
Chi può richiederlo	Chi ha interesse a ottenere tale certificazione precisandone i motivi
Come si richiede e documenti necessari	Presentando la seguente documentazione in cancelleria: <ul style="list-style-type: none"> • il modulo di richiesta compilato con apposta una marca da bollo da € 14,62; • ragioni del credito; • una marca da bollo da € 14,62 e una marca da bollo da € 3,54 allegate (non incollate); • fotocopia del documento di riconoscimento.
Dove si richiede	Cancelleria Esecuzione Mobiliari sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 3° Piano - Stanze: 309-312 Tel: 0934/ 71756/ 71777 E-mail: valeriaantonio.laplaca@giustizia.it
Tempi	A vista
Costi	<ul style="list-style-type: none"> • Due marche da bollo da € 16,00: una per la domanda, l'altra per il ritiro del certificato • Marca da bollo da € 3,68
Modulistica	I moduli sono reperibili presso l'URP oppure sui siti dell'URP (www.urp.caltanissetta.giustizia.it) e del Tribunale (www.tribunale.caltanissetta.it) nelle apposite Sezioni di Modulistica.

3.10 PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

3.10.1 Patrocinio a spese dello Stato nel processo Civile

Cos'è	<p>Per i procedimenti civili in cui è necessaria l'assistenza di un difensore, chi si trova in condizioni economiche precarie (purché le sue ragioni non risultino manifestamente infondate) e ha i requisiti necessari, può chiedere di essere assistito e difeso da un Avvocato a spese dello Stato.</p> <p>Il patrocinio civile a spese dello Stato è escluso:</p> <ul style="list-style-type: none">• qualora il richiedente sia assistito da più di un difensore;• nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appaia indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti.
Chi può richiederlo	<p>Tutti i cittadini italiani, stranieri e apolidi residenti nello stato, titolari di reddito imponibile non superiore a € 10.628,16.</p> <p>Se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia.</p> <p>Si tiene conto solo del reddito dell'interessato nelle cause che hanno per oggetto diritti della personalità o se, nello stesso processo, gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare conviventi.</p> <p>Nella determinazione dei limiti di reddito si tiene conto anche dei redditi che sono esenti da IRPEF o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>Con domanda in carta semplice:</p> <ul style="list-style-type: none">• sottoscritta dall'interessato (con firma autenticata dal funzionario che riceve la domanda o dal difensore che la deposita);• depositata dall'interessato, dal difensore o trasmessa a mezzo raccomandata A/R presso il locale Consiglio dell'Ordine. È possibile anticipare copia dell'istanza via PEC (che è accettata), anche se poi è necessaria la consegna a mano. <p>La domanda, deve contenere a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none">• la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e l'indicazione del processo);• le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;• l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 riguardante l'esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio;

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Come si richiede e documenti necessari	<ul style="list-style-type: none">• l'impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione; <p>Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea è tenuto a corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.</p> <p>Il Giudice che procede può chiedere all'interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda.</p> <p>La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni contenute o allegate alla domanda sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l'ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo ed il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.</p> <p>N.B. L'istanza non può essere presentata direttamente in udienza (vedi art. 93 T.U. come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge dall'art. 1 c. 1 L. 24 luglio 2008, n. 125).</p>
Dove si richiede	<p>Le istanze di ammissione a patrocinio a spese dello Stato in materia civile vanno presentate presso il locale Consiglio dell'Ordine sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 125</p> <p>Tel: 0934/ 591264</p> <p>E-mail: ord.caltanissetta@cert.legalmail.it</p>
Costi	Esente
Modulistica	Nessuna

3.10.2 Patrocinio a spese dello Stato nel processo Penale

Cos'è	La legge assicura, in presenza di determinati presupposti, il patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente (indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato o danneggiato, che intenda costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per l'ammenda). Per effetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato alcune spese sono gratuite (ad esempio le copie degli atti processuali), altre sono anticipate dall'erario.
Chi può richiederlo	<p>Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 10.628,16 (tale importo ogni due anni può essere adeguato in relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati). Ai fini della determinazione dell'importo la legge prevede inoltre precise modalità di calcolo:</p> <ul style="list-style-type: none">• se l'interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante. Solo nell'ambito penale il limite di reddito è elevato di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi;• si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. <p>Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero a imposta sostitutiva.</p> <p>Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato:</p> <ul style="list-style-type: none">• i cittadini italiani;• gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;• l'indagato, l'imputato, il condannato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intendano costituirsi parte civile, il responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria. <p>L'ammissione è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali, comunque connesse.</p> <p>N.B. Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:</p> <ul style="list-style-type: none">• per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Chi può richiederlo	<ul style="list-style-type: none">• se il richiedente è assistito da più di un difensore;• per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla L. 24 luglio 2008, n. 125).
Come si richiede e documenti necessari	<p>Con domanda in carta semplice (vedi modulistica):</p> <ul style="list-style-type: none">• sottoscritta dall'interessato (con firma autenticata dal funzionario che riceve la domanda o dal difensore che la deposita);• depositata dall'interessato, dal difensore o trasmessa a mezzo raccomandata A/R alla cancelleria del Magistrato innanzi al quale pende il procedimento. <p>Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere presentata al direttore dell'istituto carcerario, se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza a un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano la trasmissione al Magistrato che procede.</p> <p>La domanda, deve contenere a pena di inammissibilità:</p> <ul style="list-style-type: none">• la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (e l'indicazione del processo, se già pendente);• le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;• l'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 riguardante l'esistenza delle condizioni di reddito previste per la concessione del beneficio;• l'impegno a comunicare fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione. <p>Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea è tenuto a corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quanto in essa indicato.</p> <p>Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare di cui sopra può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell'istanza dal difensore o da un componente della famiglia dell'interessato.</p> <p>Il Giudice che procede può chiedere all'interessato la documentazione necessaria per accertare la verità del contenuto della domanda. La falsità o le omissioni nell'autocertificazione, nelle dichiarazioni, nelle indicazioni o nelle comunicazioni contenute o allegate alla domanda sono punite con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da € 309,87 a</p>

	<p>€ 1.549,37; la pena è aumentata se da questi fatti consegue l'ottenimento o il mantenimento del beneficio; la condanna comporta la decadenza dal beneficio con effetto retroattivo e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato a carico del responsabile.</p> <p>N.B. L'istanza non può essere presentata direttamente in udienza (vedi art. 93 T.U. come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito in legge dall'art. 1 c. 1 L. 24 luglio 2008, n. 125).</p>
Dove si richiede	<p>Le Istanze si possono presentare presso i seguenti Uffici di Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL), come specificato di seguito.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per la Cancelleria Penale Sezione Dibattimento - Dott.ssa Pastorello 2° Piano - Stanza 203 Tel: 0934/ 71333 E-mail: luisa.pastorello@giustizia.it • Per la Cancelleria Corte d'Assise - Dott.ssa Giannone 1° Piano - Stanza 109 Tel: 0934/ 71349 E-mail: carola.giannone@giustizia.it • Per la Cancelleria Sezione G.I.P./G.U.P. - Dott.ssa Lacagnina 6° Piano - Stanza 608 Tel: 0934/ 71445 E-mail: sonia.lacagnina@giustizia.it
Costi	Esente
Modulistica	Nessuna

3.11 ALBO C.T.U. E PERITI

Cos'è	<p>Quando è necessario, il Giudice può farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti o periti di particolare competenza tecnica, scelti tra le persone iscritte in albi speciali.</p> <p>A tal fine, presso ogni Tribunale è istituito un Albo dei Consulenti Tecnici e un Albo dei Periti divisi in categorie. Tali albi sono tenuti dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta, il quale presiede un comitato composto dal Procuratore della Repubblica e dal professionista, iscritto all'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo.</p>
Chi può richiederlo	<p>Tutti i professionisti iscritti da almeno 3 anni ai rispettivi albi professionali della Provincia di Trapani, nonché i professionisti iscritti a vario titolo alla Camera di Commercio di Caltanissetta da almeno 3 anni.</p>
Come si richiede e documenti necessari	<p>L'istanza di iscrizione va presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del palazzo di giustizia di Caltanissetta e deve essere:</p> <ul style="list-style-type: none">• compilata in ogni sua parte, specificando nel dettaglio la propria specializzazione;• munita di marca da bollo da € 16,00;• corredata di curriculum vitae per coloro i quali appartengono a una categoria di professionisti non rappresentati da un ordine.
Dove si richiede	<p>U.R.P. - Ufficio relazioni con il pubblico sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza URP Tel: 0934/ 71356 E-mail: vincenzodiegorenato.dipietra@giustizia.it</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Marca da bollo da € 16,00• Versamento della tassa di concessione governativa da euro 168,00 (solo in caso di accoglimento dell'istanza)
Modulistica	<p>I moduli sono reperibili presso l'URP oppure sui siti dell'URP (www.urp.caltanissetta.giustizia.it) e del Tribunale (www.tribunale.caltanissetta.it) nelle apposite Sezioni di Modulistica.</p> <ul style="list-style-type: none">• Istanza Iscrizione Albo CTU• Istanza Iscrizione Albo Periti

3.12 SERVIZI AREA PENALE

3.12.1 Oblazione Penale

Cos'è	<p>Istituto giuridico attraverso il quale, in taluni casi, è possibile estinguere il reato mediante il pagamento di una somma di denaro stabilita dalla legge. L'oblazione è ammissibile solo ed esclusivamente per illeciti di lieve gravità, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le contravvenzioni punite con la sola ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento. (art. 162 c. p.);• per le contravvenzioni punite, alternativamente, con l'arresto o con l'ammenda: mediante il pagamento di una somma pari alla metà del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre alle spese del procedimento. (art. 162 bis c. p.). <p>In entrambi i casi il pagamento estingue il reato.</p> <p>Quando la domanda di oblazione viene proposta nel corso delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero trasmette gli atti del procedimento al G.I.P., che provvede con ordinanza.</p> <p>Il Pubblico Ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale, può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere e di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso di cui al punto che precede, il Giudice, con il decreto penale di condanna, avverte l'imputato della relativa facoltà.</p> <p>Qualora viene proposta domanda di oblazione, il Giudice, acquisito il parere del P.M., se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al P.M.; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato.</p>
Chi può richiederlo	L'imputato che ne abbia interesse o il suo difensore
Come si richiede e documenti necessari	Entro 15 giorni dalla data di notifica del decreto penale, l'imputato con l'atto di opposizione può richiedere al Giudice di esser ammesso all'oblazione se ricorrano i presupposti di legge di cui sopra, presentando apposita domanda di oblazione all'Ufficio del G.I.P.

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | SERVIZI AREA PENALE

	<p>Con l'ordinanza di ammissione all'oblazione, il Giudice titolare del procedimento fissa la somma da versare entro un termine e ne fa dare notizia al richiedente, il quale potrà assumere informazioni in cancelleria sulla quantificazione esatta delle spese processuali.</p> <p>Unitamente all'avviso di ammissione all'oblazione, l'interessato riceverà la "distinta delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia" contenente i dati del procedimento, la somma fissata dal Giudice a titolo di oblazione, le spese processuali "forfetizzate" da recuperare in misura fissa; le eventuali altre spese anticipate o prenotate a debito ripetibili per intero, i codici tributari e le istruzioni per la compilazione del modulo di versamento.</p> <p>Il pagamento viene effettuato utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate), presso uno dei seguenti sportelli:</p> <ul style="list-style-type: none">• ufficio postale;• banca/istituto di credito. <p>Una volta eseguito il versamento, l'interessato deve depositare presso la cancelleria della sezione G.I.P. una delle copie del modello F23 con la data di accettazione e il timbro dell'istituto bancario/ufficio postale presso il quale è stato eseguito il pagamento.</p> <p>Le informazioni relative allo stato del procedimento si chiedono alla cancelleria della sezione G.I.P.</p> <p>Il Giudice, avuta prova del pagamento, se risulta già esercitata l'azione penale nei confronti dell'imputato emette sentenza di non doversi procedere con la quale dichiara l'estinzione del reato, altrimenti (nella fase delle indagini preliminari) restituisce gli atti al P.M. per le determinazioni di sua competenza (quest'ultimo, se non ci sono indagini in corso per altri reati, richiederà al Giudice l'archiviazione del procedimento). Le copie delle sentenze si richiedono alla cancelleria della sezione G.I.P.- G.U.P.</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none">• Cancelleria del Giudice titolare del procedimento per le informazioni relative allo stato del procedimento. Cancelleria G.I.P./G.U.P. sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 6° Piano - Stanza 623 Tel. 0934/ 71445 E-mail: giuseppe.cordaro@giustizia.it• Cancelleria Penale - Sezione Dibattimento sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 2° Piano - Stanza 203 Tel. 0934/ 71333 E-mail: luisa.pastorello@giustizia.it
Costi	Esente

3.12.2 Opposizione al decreto penale di condanna

Cos'è	<p>Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva. Quando è necessario convertire la pena detentiva in quella pecuniaria si applica l'art. 53 L. 689/81 in relazione all'art. 135 c.p. recentemente modificato: il computo ha luogo calcolando € 250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di detenzione.</p> <p>Il decreto penale viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.</p> <p>Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto l'imputato può proporre opposizione al decreto penale con dichiarazione da depositare nella cancelleria del G.I.P. che ha emesso il decreto o in quella del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo ove l'interessato si trova.</p> <p>Nel promuovere opposizione a norma degli artt. 461 e 557 c.p.p. l'imputato può richiedere al Giudice:</p> <ul style="list-style-type: none">• il giudizio immediato - il Giudice emette decreto a norma degli art. 456 c.p.p. fissando il successivo giudizio ordinario dinanzi al Tribunale territorialmente competente;• il giudizio abbreviato - il Giudice fissa con decreto l'udienza davanti a sé, dandone avviso alle parti;• l'applicazione della pena su richiesta, rito speciale che prevede l'accordo tra accusa e difesa sulla quantificazione della pena da irrorare - il Giudice fissa con decreto l'udienza davanti a sé dandone avviso alle parti. <p>Qualora il Pubblico Ministero non presti il proprio consenso, ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il Giudice emette decreto di giudizio immediato come indicato.</p> <p>Il Giudice, se è presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, decide sulla domanda stessa prima di emettere uno dei provvedimenti di cui sopra.</p> <p>Prima di decidere di presentare opposizione al decreto penale è bene sapere che nel giudizio conseguente all'opposizione:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'imputato non potrà mai più richiedere riti alternativi, né presentare domanda di oblazione;• il Giudice in sede di giudizio potrà applicare una pena anche diversa e più grave rispetto a quella fissata nel decreto penale e revocare eventuali benefici già concessi.
Chi può richiederlo	L'imputato, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato.

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | SERVIZI AREA PENALE

Come si richiede e documenti necessari	<p>Bisogna presentare la dichiarazione di opposizione in cancelleria, indicando nell'istanza, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• gli estremi del decreto di condanna;• la data del decreto di condanna;• il Giudice che ha emesso il decreto. <p>Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può riservarsi di nominare un difensore di fiducia o rimettersi a quello d'ufficio.</p>
Dove si richiede	<p>Cancelleria G.I.P./G.U.P. sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) 6° Piano - Stanza 608 Tel: 0934/ 71445 E-mail: sonia.lacagnina@giustizia.it</p>
Costi	<ul style="list-style-type: none">• Esente da Contributo Unificato• Marca da bollo di € 3,68 in caso di richiesta del certificato di deposito
Modulistica	Nessuna

3.12.3 Pagamento del decreto penale

Cos'è	<p>Un procedimento penale può essere definito con decreto penale di condanna quando per i reati in contestazione è possibile applicare una sanzione finale costituita dalla sola pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di quella detentiva.</p> <p>Il decreto penale viene emesso dal Giudice per le indagini preliminari su richiesta del Pubblico Ministero.</p> <p>Quando è necessario convertire la pena detentiva in quella pecuniaria si applica l'art. 53 L. 689/81 in relazione all'art. 135 c.p. recentemente modificato: il computo ha luogo calcolando € 250,00 di pena pecuniaria per ogni giorno di detenzione.</p> <p>La pena può essere convertita in lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, c.9, del codice della strada per i reati ivi previsti.</p> <p>Per il pagamento si deve attendere la cartella esattoriale, che perviene dopo alcuni mesi dalla data di esecutività del decreto (15 giorni dalla notifica se non viene opposto).</p> <p>Se si paga entro 60 giorni dall'arrivo della cartella il totale da pagare è dato da pena pecuniaria + diritti di notifica (€ 5,88); se si paga oltre i 60 giorni l'importo aumenta per spese di esecuzione e interessi di mora.</p>
--------------	--

	<p>Se si vuole pagare prima dell'arrivo della cartella esattoriale (c.d. pagamento spontaneo) si può fare attraverso la compilazione del modello F23, ma si deve essere autorizzati; a tal fine si deve presentare un' istanza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presso l'Ufficio Sezione G.I.P., se prima dell'esecutività (prima dei 15 giorni dalla notifica); • presso l'Ufficio Recupero Crediti, se dopo l'esecutività (dopo i 15 giorni dalla notifica).
Chi può richiederlo	L'imputato, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Decorsi i termini per proporre opposizione (15 giorni dalla notifica) il pagamento potrà essere effettuato utilizzando il Modello F23 (modello di pagamento tasse, imposte, sanzioni e altre entrate) a mezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ufficio postale; • sportello bancario. <p>N.B. L'istanza e il pagamento della pena non sospendono l'iscrizione a ruolo che potrà essere evitata unicamente consegnando il modello F23 "pagato". Quindi, al fine di evitare l'avvio della procedura amministrativa per il recupero del credito da parte dello Stato con annesse spese a carico del destinatario della cartella esattoriale, una volta eseguito il pagamento della sanzione con le modalità sopra indicate, è necessario depositare in cancelleria, o trasmettere a mezzo posta ordinaria, l'originale di una delle due distinte di versamento rilasciate all'interessato (copia del Modello F23 con il timbro della Banca/Ufficio Postale presso il quale è stato eseguito il pagamento). Si consiglia l'utilizzo dell'apposita missiva inserita nella sezione modulistica.</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Se prima dell'esecutività (prima dei 15 giorni dalla notifica) presso: Ufficio Sezione G.I.P./G.U.P., sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 6° Piano - Stanza 608 Tel: 0934/ 71445 E-mail: sonia.lacagnina@giustizia.it • Se dopo l'esecutività (dopo i 15 giorni dalla notifica) presso: Ufficio Recupero Crediti, sito in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 117 Tel: 0934/ 71356 E-mail: vincenzodiegorenato.dipietra@giustizia.it
Costi	Esente da Contributo Unificato
Modulistica	Nessuna

3.12.4 Permessi di colloquio con persona detenuta

Cos'è	<p>Fino alla sentenza di primo grado i permessi di colloquio con imputati in stato di custodia cautelare vengono concessi ai parenti del detenuto dal Giudice che procede, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal Pubblico Ministero nella fase delle indagini preliminari; • dal Giudice per le indagini preliminari dopo la conclusione delle indagini e prima dell'invio degli atti al dibattimento; • dal Tribunale e/o dalla Corte d'Assise durante la fase dibattimentale. <p>Dopo la sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono concessi dal Direttore dell'istituto penitenziario presso il quale si trova ristretto il detenuto. I parenti e affini fino al secondo grado e/o persone conviventi (stato di convivenza documentato o autocertificato) possono ottenere, salvo specifiche esigenze cautelari valutate dall'A.G., permessi permanenti; tutti gli altri devono richiedere al Giudice singoli permessi di colloquio motivando la richiesta di volta in volta.</p>
Chi può richiederlo	Chiunque ne abbia interesse
Come si richiede e documenti necessari	<p>Deve essere depositata apposita richiesta, in carta libera, presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la segreteria della Procura (Pubblico Ministero), nella fase delle indagini preliminari; • la cancelleria G.I.P./G.U.P., dopo la conclusione delle indagini (dopo la richiesta del Pubblico Ministero di: rinvio a giudizio, giudizio immediato, applicazione pena, giudizio abbreviato); • la cancelleria del Giudice adibito, nella fase dibattimentale (nel corso del giudizio ordinario, giudizio immediato, giudizio per direttissima, giudizio a seguito di citazione diretta). <p>Deve essere presentato il proprio documento d'identità ed eventualmente nella domanda deve essere specificato l'eventuale grado di parentela con il detenuto.</p>
Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Cancelleria Penale - Sezione Dibattimento sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 2° Piano - Stanza 203 Tel: 0934/ 71333 E-mail: luisa.pastorello@giustizia.it • Cancelleria G.I.P./G.U.P. sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 6° Piano - Stanza 608 Tel: 0934/ 71445 E-mail: sonia.lacagnina@giustizia.it
Costi	Esente da Contributo Unificato
Modulistica	Nessuna

3.12.5 Restituzione corpi di reato

Cos'è	È la richiesta di restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale e custoditi presso l'ufficio giudiziario o presso terzi al Giudice singoli permessi di colloquio motivando la richiesta di volta in volta.
Chi può richiederlo	È la richiesta di restituzione di beni sequestrati in un procedimento penale e custoditi presso l'ufficio giudiziario o presso terzi.
Come si richiede e documenti necessari	<p>Per la restituzione di beni custoditi presso l'ufficio corpi di reato, il richiedente deve presentare:</p> <ul style="list-style-type: none">• la copia notificata del provvedimento del Giudice che dispone il dissequestro e la restituzione e il documento d'identità del richiedente;• l'esibizione da parte dell'interessato della licenza di valido porto d'armi (in caso di restituzione di armi). <p>Nel caso in cui non la persona non sia in possesso della licenza di valido porto d'armi, perché scaduta, l'avente diritto potrà ritirare l'arma accompagnato da una terza persona di fiducia, purché munita di valido porto d'armi e documento d'identità (solo nell'ipotesi di armi per uso caccia, sportivo o scenico).</p> <p>Nel caso in cui l'avente diritto alla restituzione non abbia la possibilità di farsi accompagnare da altra persona con le modalità sopra descritte, ovvero trattasi di armi non da caccia o sportive (quindi armi comuni da sparo per uso difesa personale quali le pistole o i revolver), questi dovrà munirsi di apposito nulla osta al trasporto che viene rilasciato dall'Ufficio di Polizia Amministrativa e Sociale - Sezione Armi ed Esplosivi - presso la Questura, previa esibizione del provvedimento del Giudice di dissequestro e restituzione.</p> <p>Per la restituzione di beni custoditi presso terzi, l'avente diritto deve recarsi presso il custode per il ritiro del bene munito della copia notificata del provvedimento del Giudice che dispone il dissequestro e la restituzione, nonché del relativo avviso dell'Ufficio Corpi di Reato competente e documento d'identità.</p>
Dove si richiede	cancelleria Penale - Sezione Dibattimento sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 2° Piano - Stanza 203 Tel: 0934/ 71333 E-mail: luisa.pastorello@giustizia.it

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | SERVIZI AREA PENALE

Costi	<p>Esente da costi, per i beni custoditi presso il Tribunale.</p> <p>Relativamente ai beni in custodia presso terzi, la restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese di custodia e di conservazione, salvo che siano stati pronunciati provvedimento di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento, revoca del sequestro a seguito di riesame oppure che l'aveute diritto sia persona diversa dall'indagato o imputato. Le spese sono in ogni caso a carico dell'aveute diritto per il periodo successivo al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui il medesimo ha ricevuto la comunicazione del provvedimento di restituzione. Le relative tariffe sono stabilite dal DM 2 settembre 2006, n. 265 (richiamato dall'art. 59 T.U. n.115/2002).</p>
Modulistica	Nessuna

3.12.6 Informazioni per il testimone

Cos'è	<p>La testimonianza costituisce un dovere, a cui la persona non può sottrarsi. Una volta citato, il testimone ha l'obbligo di presentarsi, di attenersi alle prescrizioni date dal Giudice in relazione alle esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte.</p> <p>Nel caso in cui per il giorno dell'udienza i cui si è citati sopravviene un inconveniente che rende impossibile la presenza, il testimone dovrà comunicarlo tempestivamente, segnalando le ragioni dell'impedimento.</p> <p>In tal caso, se il Giudice riterrà fondato l'impedimento, verrà disposta una nuova citazione per una successiva udienza.</p> <p>L'art. 366 c.p.p. punisce il testimone che ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio.</p> <p>Nel caso in cui il testimone regolarmente citato non compaia, senza addurre un legittimo impedimento, potrà esserne disposto l'accompagnamento coattivo e potrà altresì essere condannato al pagamento di una somma da € 51,00 a € 516,00 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa, ai sensi dell'art. 133 c.p.p.</p> <p>Il testimone ha l'obbligo di rispondere secondo verità alle domande che gli sono poste.</p> <p>L'art. 372 c.p. punisce il testimone che si rifiuta di rispondere, che afferma il falso ovvero tace ciò che sa.</p>
--------------	---

<p>Chi può astenersi</p>	<p>Alcuni soggetti possono astenersi dal testimoniare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i prossimi congiunti dell'imputato (art.307,c.4 c.p.) che hanno la facoltà e non l'obbligo di testimone salvi i casi disposti dall' art.199,c.1 c.p.p.; • gli ecclesiastici cattolici e i ministri delle confessioni i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.200 c.p.p.) . • gli avvocati, i notai, i medici e tutte le categorie tenute a osservare il segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.200 c.p.p.); • i pubblici ufficiali sulle materie coperte dal segreto d'ufficio salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria (art.201 c.p.p.), politico o militare.
<p>Sanzioni</p>	<p>Il testimone renitente o reticente si macchia di un reato punito con la reclusione. Il testimone non può essere arrestato in udienza. Se il testimone ritratta il falso o afferma il vero prima che la sentenza sia stata pronunciata viene dichiarato non punibile. Non è punibile chi commette falsa testimonianza per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se stesso o un prossimo congiunto da una condanna penale (art 384 c.p.).</p>
<p>Indennità e rimborsi</p>	<p>Il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pubblicato sulla G.U. n. 139 Suppl.Ord. del 15/06/2002), agli artt. 45-48, prevede il diritto per i testimoni a ottenere un'indennità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai testimoni residenti nel Comune in cui si trova l'Ufficio giudiziario presso cui sono stati citati, ovvero residenti in un Comune che dista non oltre due chilometri e mezzo da quello presso il quale ha sede l'Ufficio Giudiziario, spetta l'indennità di € 0,36 al giorno; • ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se autorizzato dall'Autorità giudiziaria. Spetta, inoltre, l'indennità di €0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di € 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno; • ai testimoni minori di anni quattordici non spetta alcuna indennità; • agli accompagnatori di testimoni minori degli anni quattordici o invalidi gravi spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, sempre che essi stessi non siano testimoni;

3. I SERVIZI DEL TRIBUNALE | SERVIZI AREA PENALE

Indennità e rimborsi	<ul style="list-style-type: none">ai dipendenti pubblici, chiamati come testimoni per fatti inerenti al servizio, spettano il rimborso spese e le indennità di cui agli articoli 45 e 46, salva l'integrazione, sino a concorrenza dell'ordinario trattamento di missione, corrisposta dall'amministrazione di appartenenza. <p>Le indennità e i rimborsi per le spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai loro accompagnatori, sono corrisposte a domanda. Gli interessati devono presentare la domanda all'autorità presso cui sono stati chiamati a testimoniare. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre cento giorni dalla data della testimonianza.</p>
Dove si richiede	Cancelleria Penale - Sezione Dibattimento sita in Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 2° Piano - Stanza 203 Tel: 0934/ 71333 E-mail: luisa.pastorello@giustizia.it
Modulistica	Nessuna

3.12.7 Incidente di esecuzione

Cos'è	Attraverso l'incidente di esecuzione si contesta l'attività esecutiva del P.M. Lo stesso P.M. o le parti interessate, sempre nella fase esecutiva dei provvedimenti giurisdizionali, possono rivolgersi al Giudice dell'esecuzione per ottenere talune decisioni quali ad es. applicazione di indulto, amnistia, reato continuato, unificazione pene concorrenti, l'inesistenza o la non esecutività del presunto titolo esecutivo e quant'altro previsto dal codice di rito.
Chi può richiederlo	P.M., parte interessata, difensore
Come si richiede e documenti necessari	Occorre Istanza scritta ove vengano indicati: <ul style="list-style-type: none">i dati relativi ai provvedimenti in contestazione o da considerare dal Giudice ai fini della decisione;le relative richieste.

Dove si richiede	<ul style="list-style-type: none"> • Cancelleria Penale Sezione Dibattimento - Dott.ssa Pastorello: Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 2° Piano - Stanza 203 Tel: 0934/ 71333 - Email: luisa.pastorello@giustizia.it • Cancelleria G.I.P./G.U.P. - Dott.ssa Lacagnina: Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 6° Piano - Stanza 608 Tel: 0934/ 71445 E-mail: sonia.lacagnina@giustizia.it • Cancelleria Corte d'Assise - Dott.ssa Giannone: Via Libertà, 5 - 93100 Caltanissetta (CL) - 1° Piano - Stanza 109 Tel: 0934/ 71349 E-mail: carola.giannone@giustizia.it
Costi	Il servizio è esente da costi
Modulistica	Nessuna

ALLEGATI

TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

È la tabella di riferimento sulla base della quale si determinano i costi relativi al Contributo Unificato dei procedimenti che ne prevedono il versamento.

Il contributo va versato dalla parte che si costituisce in giudizio per prima, e varia a seconda del valore del procedimento.

Il C.U. deve essere pagato prima di depositare l'atto in Tribunale l'iscrizione a ruolo può avvenire solo con il deposito in cancelleria della ricevuta di avvenuto pagamento.

PROCESSO CIVILE ORDINARIO	
Processo	Totale Imposta
Fino a € 1.100	€ 43
Oltre € 1.100 e fino a € 5.200	€ 98
Oltre € 5.200 e fino a € 26.000	€ 237
Oltre € 26.000 e fino a € 52.000	€ 518
Oltre € 52.000 e fino a € 260.000	€ 759
Oltre € 260.000 e € 520.000	€ 1.214
Oltre € 520.000	€ 1.686
Processi civili di valore indeterminabile	€ 518
Processi di competenza esclusiva del Giudice di pace di valore indeterminabile	€ 237
Processi in cui manca la dichiarazione del valore	€ 1.686

N.B. I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie.

PROCEDIMENTI ESECUTIVI

Processo	Totale Imposta
Procedimenti di esecuzione immobiliare	€ 278
Procedimenti di opposizione agli atti esecutivi	€ 168
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore fino a € 2.500	€ 43
Procedimenti esecutivi mobiliari di valore superiore a € 2.500	€ 139
Procedimenti esecutivi per consegna e rilascio	€ 139
Altri procedimenti esecutivi	€ 139

PROCEDIMENTI CONCURSUALI

Processo	Totale Imposta
Insinuazione al passivo	Esente
Procedimenti fallimentari dalle sentenze dichiarative di fallimento alla chiusura	€ 851
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura	50% del CU ordinario
Procedimenti in Camera di Consiglio del Tribunale Fallimentare (istanze fallimento, reclami al collegio)	€ 98

VOLONTARIA GIURISDIZIONE E SEPARAZIONE E DIVORZI	
Processo	Totale Imposta
Procedimenti di volontaria giurisdizione, nonché per altri procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II capi II (interdizione e inabilitazione), III (assenza e dichiarazione di morte presunta), IV (disposizioni relative ai minori agli interdetti e agli inabilitati), e V (rapporti patrimoniali tra coniugi) del codice di procedura civile	Esente
Altri procedimenti di volontaria giurisdizione (diversi da quelli del punto precedente), nonché per i procedimenti in camera di consiglio di cui al libro quarto titolo II capo VI del codice di procedura civile	€ 98
Procedimenti di rettificazione dello Stato civile	Esente
Procedimenti di separazione consensuale e divorzio congiunto	€ 43
Procedimenti di separazione giudiziale e divorzio giudiziale	€ 98
Procedimenti anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonché quelli comunque riguardante la stessa.	Esente

ALTRI PROCEDIMENTI	
Processo	Totale Imposta
Procedimenti speciali previsti nel libro IV del c.p.c. titolo I (procedimenti sommari) capo I (ingiunzioni), II (convalida di sfratto), III (procedimenti cautelari) e IV (istruzione preventiva)	50% del CU ordinario
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo	
Giudizio di sfratto per morosità o per finita locazione	
Controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie	€ 43
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002	50% del CU ordinario

Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all'art. 9 comma 1-bis TU Spese di Giustizia o relativi all'esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro	Esente
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, e controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie, se le parti siano titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002 (per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato)	
Reclami contro i provvedimenti cautelari	€ 147
Procedimenti in materia tavolare	Esente

Ove il difensore non indichi il proprio indirizzo P.E.C. e il proprio n. di fax ovvero qualora la parte ometta di indicare nell'atto introduttivo il C.F., il Contributo Unificato è aumentato della metà

TABELLA DEI DIRITTI DI COPIA

N. pagine	Diritto di copia senza cert. conformità		Diritto di copia autentica conforme cartacea	
	senza urgenza	con urgenza	senza urgenza	con urgenza
1 - 4	€ 1,38	€ 4,14	€ 11,06	€ 33,18
5 - 10	€ 2,76	€ 8,28	€ 12,90	€ 38,70
11 - 20	€ 5,52	€ 16,56	€ 14,73	€ 44,19
21 - 50	€ 11,06	€ 33,18	€ 18,42	€ 55,26
51- 100	€ 22,10	€ 66,30	€ 27,63	€ 82,89
Oltre le 100	€ 22,10 + € 9,21 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 66,30 + € 27,63 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 27,63 + € 11,06 ogni ulteriori 100 pag. o frazione	€ 82,89 + € 33,18 ogni ulteriori 100 pag. o frazione

Tali importi sono comprensivi dell'aumento del 50% ai sensi dell'art.4, comma 5 del DL 29/12/2009, n. 193 conv. modif. nella legge 22 febbraio 2010 n.24.

ALLEGATI

N. pagine	Diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo ove sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate
	Diritto copia
1 - 4	€ 0,92
5 - 10	€ 1,84
11 - 20	€ 3,68
21 - 50	€ 7,37
51- 100	€ 14,73
Oltre le 100	€ 14,73 + € 6,14 ogni ulteriori 100 pag. o frazione

Diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo quando non sia possibile calcolare il numero delle pagine memorizzate	
Tipo di supporto	senza urgenza
Per ogni cassetta fonografica 60 minuti o inferiore	€ 3,68
Per ogni cassetta fonografica 90 minuti	€ 5,52
Per ogni cassetta videofonografica 120 minuti o inferiore	€ 6,14
Per ogni cassetta videofonografica 180 minuti	€ 7,37
Ogni cassetta videofonografica 240 minuti	€ 9,21
Per ogni dischetto informatico 1,44 MB	€ 4,31
Per ogni compact disc	€ 306,97

ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI	
Acronimi	Definizione
Art.	Articolo
C.C.	Codice Civile
C.P.C.	Codice di Procedura Civile
C.P.	Codice Penale
C.P.P.	Codice di Procedura Penale
G.I.P.	Giudice delle Indagini Preliminari
G.U.P	Giudice dell'Udienza Preliminare
O.G.	Ordinamento giudiziario
O.P.	Ordinamento penitenziario
P.M.	Pubblico Ministero
Segg.	Seguenti

Il sistema giudiziario italiano si caratterizza per una variegata complessità di attori istituzionali e di regole pensate dal legislatore, tanto costituzionale che ordinario, con il fine ultimo di garantire una funzione sociale di fondamentale importanza: l'amministrazione della giustizia. Benché il diritto si occupi delle norme e delle procedure che garantiscono il rispetto degli standard di indipendenza ed equilibrio tra i vari soggetti coinvolti, dell'equità di trattamento, del rispetto dei diritti fondamentali, della correttezza formale delle procedure, dei rapporti tra gli Uffici, del buon funzionamento e della qualità complessiva del sistema, questo complesso sistema può, tuttavia, funzionare solo attraverso organizzazioni specifiche.

L'obiettivo del Progetto di Rafforzamento della capacità d'azione delle Autorità per l'Amministrazione della Giustizia della Regione Siciliana nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 è il perseguimento di standard di efficacia e di efficienza, dove i miglioramenti possibili e attesi sono frutto di un nuovo e più moderno modo di intendere il funzionamento delle regole formali, anche grazie alla capacità di apprendere dalle best practices che hanno visto accrescere l'efficacia e l'efficienza degli Uffici Giudiziari nei diversi contesti territoriali.

La Carta dei Servizi del Tribunale di Caltanissetta è stata realizzata nell'ambito del progetto di Rafforzamento della capacità d'azione delle Autorità per l'Amministrazione della Giustizia della Regione Siciliana nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2007-2013, che ha visto coinvolto Lattanzio e Associati.

Si ringraziano tutte le Direzioni e il personale che ha collaborato alla realizzazione del presente documento.